

ORESTE GREGORIO

COMMENTARIO SETTECENTESCO
DEL «REGOLAMENTO» REGIO

SUMMARIUM

Partem primam Commentarii practici de «Regolamento interiore» in foliis *Spicil. histor.* (VIII, 3-39) edidi an. 1960 ad implexam illam vicissitudinem saec. XVIII sane illustrandam. Nunc partem secundam eiusdem documenti inediti publici iuris facio brevibus notis ditatam.

De sacris missionibus internis rigore tractabat prior pars; in secunda agitur stricte de vita religiosa Congregationis SS. Redemptoris. Ante oculos habens lector sive regimen apostolicum sive illud disciplinare, maturis argumentis iudicare potest vitae tenorem quem sequuti sunt Redemptoristae neapolitani, volvente lamentabili praedicti temporis crisi (1780-1793). Uti ex textu eruitur, ipsi generatim non adhaeserunt mitigationibus «Regolamento» inductis sed potius in praxim quotidianam fideliter traduxerunt, domi et extra, Regulam pontificiam. Arbitrati sunt «Regolamento» sic dictum regium tamquam «modum vivendi» forum conscientiae non ligantem, opinor.

Sub hoc speciali respectu praesentis manuscripti valor numquam satis laudatur.

Etenim observantiam perantiquam non destruxit «Regolamento», nec specifico apostolatu ruricularum saluti praesertim dedito obfuit. His verbis gravium damnorum congeriem, quae in exemplum transierunt, abscondere nolo nec minuere. Probabiliter funditus ac magis obiective ponderanda est amara quaestio, omnibus testimoniis civilibus ac ecclesiasticis critice perpensis. Negari nequit «Regolamento» toti Congregationi bonum attulisse permagnum, forsitan praeter intentionem gubernii borbonici regalistici. Revera ex hoc documento existentiam legalem tam diu concupitam acceperunt Missionarii Redemptoristae. A rege Ferdinando IV officialiter recogniti efformare tandem valuerunt genuinam corporationem religiosam cunctis gaudentem facultatibus, suppressionis saepe comminatae timore adempto.

Nel 1960, fra le pagine di questa rivista, publicai la parte prima del «Commentario pratico al Regolamento interiore», relativo all'apostolato, che i Missionari Redentoristi esercitarono nel Regno di Napoli durante gli anni 1780-1793 (1). Ora diamo a luce la parte seconda dello stesso documento, ri-

(1) Cfr O. GREGORIO, *Commentario delle nostre Missioni secondo il «Regolamento» regio*, in *Spicil. histor.* 8 (1960) 3 ss.

masto parimenti inedito, che riguarda la loro vita religiosa. I lettori avendo sotto gli occhi il duplice brano potranno farsi un concetto adeguato circa la vita attiva e contemplativa praticata verso la fine del '700 dalla Congregazione del SS. Redentore, che proprio in quel tempo attraversò il periodo più burrascoso della sua storia bicentenaria (2).

Il fascicolo originale della II parte (cm. $21\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$) custodito a Pagani (3) si compone di 27 fogli (pp. 54), privi di numerazione: cinque pagine sono bianche. Il manoscritto, che non ha un titolo particolare, è in buono stato di conservazione: i caratteri sono nitidi per quanto minuscoli.

Intorno alla origine dello scritto non ripeto ciò che scrissi nel 1960 come preambolo della I parte: le informazioni fornite ivi sono valide anche per la II, per cui rimando ad esse i benevoli lettori. Rammento solamente che non nacque per la iniziativa di un religioso zelante ma per ordine preciso dei padri capitolari adunati nel 1783 a Ciorani.

Il contenuto si snoda limpido e persuasivo; non ha bisogno di ampie esplicazioni. Il commentario bene articolato sviluppa in sei capitoli il II capitolo del « Regolamento » regio che uscì nel 1780. I capitoli sono suddivisi in paragrafi: Il I ne ha cinque, oltre il preludio; il II tre; il III due; il IV pure due; il V cinque e il VI tre con l'appendice della Tabella oraria adoperata nel secolo XVIII. La materia dei 20 paragrafi è a volte distribuita in membretti preceduti da numeri arabi: il paragrafo I del capo V contiene 12 squarci.

Il commento non è strettamente letterale; non di rado pare sorpassare, ma non forzare, le parole adibite nel « Regolamento ». L'autore evidentemente ebbe presente il Dispaccio emanato a febbraio del 1781, che colmò le lacune segnalate da sant'Alfonso a Ferdinando IV (4). Nella stesura si ispirò idealmente alla Regola pontificia senza tuttavia citarla per non urtare le suscettibilità sempre vive del regalismo. Attinse secondo le norme suggerite dai padri capitolari nella tradizione consacrata autorevolmente dalle costituzioni sancite dal capitolo generale celebrato nel 1764 a Pagani, evitando con destrezza ogni riferimento per non esporsi a possibili incriminazioni. Sulla base del « Regolamento » costruì il commento con fedeltà al primitivo spirito alfonciano: può essere che in qualche tratto affiori un tenore più austero. Assorbì poi gli elementi nuovi, ch'erano entrati nelle costumanze domestiche con profitto comune (cfr cap. V, paragr. I, n. 12).

Nel commentario non si scoprono mitigazioni disciplinari in ordine alla preesistente osservanza; le alterazioni inserite abusivamente nel « Regolamento » sono scavalcate o interpretate col rigore antico sia pure attraverso il ricorso a sottigliezze canoniche. Né ci si imbatte in pose reazionarie; è assente ogni spunto polemico. Si constata che in realtà la Regola approvata nel 1749 da Benedetto XIV continuò a guidare i passi dei Redentoristi na-

(2) R. TELLERÍA, *S. Alfonso M. De Ligorio*, II, Madrid 1951, 605 ss.

(3) Arch. prov. napol., *Costituzioni e Regole*, 15, p. II Commentario pratico al Regolamento interiore.

(4) S. ALFONSO, *Lettere*, II, 609 ss.

poletani nel ritmo giornaliero nonostante la intrusione governativa. Un esame parallelo dei testi indica e prova la continuità senza fratture o scappatoie compromettenti tanto nell'apostolato quanto nella vita religiosa. L'azione e la preghiera non subirono soste né deviazioni pericolose.

Il fondatore nella sua età veneranda, benché malato, era riuscito col prestigio della santità e con la perizia giuridica a salvare l'Istituto dal naufragio e a mantenervi il vigore missionario; che soprattutto gli stava a cuore nella ricerca delle anime più abbandonate.

Il testo è riprodotto come giace nel manoscritto: mi permetto, eventualmente, di ritoccare la punteggiatura errata; inoltre credo opportuno di omettere le lettere maiuscole usate negli aggettivi, che oggi non avrebbero senso. Aggiungo a piè di pagina poche note filologiche o storiche per facilitare la esatta intelligenza delle espressioni settecentesche.

Né mi sembra superfluo di sottolineare il significato distinto del commentario: mentre da una parte riflette l'atmosfera della Regola papale, dall'altra abbraccia, in compendio, il meglio delle voluminose costituzioni elaborate nel 1764.

I lettori non digiuni della storia redentorista, scorrendo i tratti seguenti, si rendono agevolmente consapevoli come siasi in passato caduto in esagerazioni nel valutare la crisi del 1780 aperta dal « Regolamento » regio. E' tempo di procedere ad una revisione oggettiva di talune prevenzioni, che hanno spinto a pronunciare condanne ingiustificate senza discriminazione. Il commentario, sotto diversi lati, apporta chiarimenti nella questione incresciosa e avvia a soluzioni più eque, demolendo insinuazioni gratuitamente fabbricate.

I Redentoristi napoletani non sollecitarono il « Regolamento » regio per darsi una disciplina più comoda; anzi non approfittarono dell'intervento del dicastero borbonico per discostarsi dalle Regole di Benedetto XIV. Sbagliano quindi quelli che ritengono i congregati delle 4 case del Regno (5) conniventi con i ministri regalisti ed ostili per giunta alla curia romana. Il presente documento è in certa maniera sufficiente ad abbattere le accuse mosse con leggerezza e animosità piuttosto che con argomenti massicci.

Incidentalmente ricordiamo che negli annali ecclesiastici non è stato infrequente il caso della ingerenza civile negli affari religiosi, turbandone l'equilibrio. Per non uscire dall'orbita della nostra famiglia richiamiamo ciò che capitò a san Clemente Hofbauer (m. 1820) in Austria, ove vigevano le teorie giuseppiniste. Egli fu costretto ad adattarsi all'ambiente per vivervi; per non mettersi nella situazione sfavorevole di esserne espulso introdusse nella Regola vari cambiamenti e sopprese l'intera parte terza sul governo della Congregazione redentorista; per tal via superò gli ostacoli incontrati presso la corte imperiale (6). Era indubbiamente un attentato alla Regola

(5) Le 4 case del Regno erano Ciorani, Pagani, Deliceto e Materdomini.

(6) E. Hosp, *Geschichte der Redemptoristenregel*, Vienna 1939, 193.

pontificia. La prudenza circoscrisse il fatto che passò quasi inosservato senza strascichi penosi davanti alle sacre Congregazioni romane.

A Napoli si mancò di tattica? L'incidente fu gonfiato e diventò clamoroso. Avrebbe potuto ricevere invece rilievo minore, se non fossero entrati in giuoco lo zelo intempestivo e l'ambizione. A renderlo più disastroso concorsero i fattori politici, come osserva giustamente il p. De Meulemeester (7). La tensione che intercorreva tra la Santa Sede e Sua Maestà Cattolica Ferdinando IV allontanò dall'orizzonte un rapido accomodamento, che già si era profilato sin dal febbraio del 1781. Roma restò intransigente: il Papa Pio VI lasciò intendere che non mollava per rintuzzare i dicasteri borbonici, i quali effettivamente si erano dimostrati più condiscendenti verso sant'Alfonso.

Con la ricchezza dei documenti noti e con maggiore serenità si può attualmente considerare la vicenda, al di là dei soliti toni polemici, nei suoi aspetti positivi e negativi.

Il « Regolamento » regio non intaccò praticamente nella sostanza la vita di preghiera e di azione dei Redentoristi, che rimasero indenni nella tempesta scatenata. Al contrario produsse in quel clima difficile, contro la medesima intenzione dei legislatori ligi alla politica antivaticana, un vantaggio lungamente bramato, perché eliminò lo spettro della soppressione già tante volte minacciata.

Probabilmente ebbe ragione il p. Andrea Villani, Vicario generale del fondatore, che mai attribuì troppa importanza al « Regolamento »; egli lo considerò sempre una pura formalità, che non obbligava nel foro della coscienza. Né era il solo a nutrire simile mentalità, altrimenti non potrebbe spiegarsi il commentario. E' certo che il « Regolamento », a parte i danni innegabili cagionati, assicurò la esistenza legale dell'Istituto redentorista nel Regno di Napoli; ufficialmente lo riconobbe siccome corporazione religiosa.

I discepoli di sant'Alfonso, ricevuto l'*Exequatur*, proseguirono pacificamente ad organizzare il lavoro di evangelizzazione e della propria santificazione non secondo le norme dettate da Ferdinando IV ma con quelle che aveva stabilite Benedetto XIV.

(7) M. DE MEULEMEESTER, *Histoire Sommaire de la Congr. du T. S. Rédempteur*, Louvain 1950, 82.

G.M.G.

PARTE SECONDA

DELLA VITA ORDINATA ED ESEMPLARE
DI OGNUNO DEI CONGREGATI

Prescrive il nostro Regolamento nel capo secondo l'esercizio delle principali virtù che alla perfezione cristiana ed ecclesiastica conducono gli operari evangelici, e influiscono grandemente alla edificazione dei popoli, e al profitto delle apostoliche Missioni. Sopra tutto mette loro avanti gli occhi qual unico specchio di originale perfezione da non perdersi giammai di vista l'esempio della vita divina di Gesù Cristo nostro Redentore, del cui titolo è insignita (1) la nostra Congregazione, affinché si sforzino i suoi alunni di divenire con divino ajuto vive copie di Colui, che prima di insegnare agli altri le sue celesti dottrine, volle colla pratica di tutta la sua vita spianarci la strada della perfezione, e stimolarci a seguire le sue pedate. Parleremo adunque in questa seconda parte della pratica di tutte le virtù accennate in detto capitolo secondo del Regolamento, ma con metodo alquanto diverso, e più al buon ordine conveniente. In primo luogo tratteremo delle quattro virtù proprie dei Congregati, cioè della Povertà evangelica e vita comune, della Castità, dell'Obbedienza e della Perseveranza nella vocazione. In secondo luogo dell'Umiltà e della Mortificazione cristiana. Indi del Raccoglimento di spirito, e dei mezzi di conservarlo. Finalmente degli esercizi di pietà prescritti dalla Regola, che debbono i nostri Congregati praticare ogni giorno, ogni mese, ed ogni anno, per conservarsi e vieppiù avanzarsi nel fervore dello spirito.

CAPITOLO I

DELLA POVERTA' EVANGELICA E VITA COMUNE

Le quattro anzidette virtù di cui in primo luogo proposto abbiamo di trattare, si debbono professare da ognuno che dopo l'esperimento, o sia Noviziato si determinerà a convivere nella nostra Congregazione, obbligandosi nel tempo della sua oblazione con

(1) Insignita.

espresso e formal giuramento a Dio di vivere perfettamente in comune e in Povertà, di osservare la Castità e l'Ubbidienza, e insieme di perseverare nella Congregazione sino alla morte, senza che possa da verun altro, che dal Capo della Congregazione esser sciolto per causa ragionevole dal suddetto giuramento di perseveranza, siccome è dichiarato espressamente nel capo secondo del Regolamento nei numeri X, XIII e XIV.

PRENOZIONE SUL GIURAMENTO

Chiunque ben conosce qual sia la natura del giuramento che si fa immediatamente e direttamente a Dio, non già all'uomo, riputa una mera differenza verbale quella che passa tra il voto e il giuramento suddetto, essendo ben persuaso che sia in sostanza una medesima cosa, anzi migliore l'obbligarsi a Dio con giuramento diretto a Dio, che l'obbligarsi ad esso Lui con semplice voto. Se si considera la forza del giuramento promissorio a Dio in paragone di quella del semplice voto, tanto l'una eccede l'altra, quanto un voto giurato eccede la forza di un semplice voto. Voto giurato è in sostanza il giuramento a Dio promissorio. Imperciò che se ogni promessa obbligatoria fatta a Dio è vero voto; se il giuramento promissorio a Dio contiene la promessa obbligatoria fatta allo stesso Dio; chi non vede che il giuramento promissorio a Dio include naturalmente il voto? Colui che dice: Giuro a Dio di vivere perfettamente in comune e in Povertà; giuro a Dio Castità, Ubbidienza e Perseveranza, non fa altro che confermare con giuramento le promesse fatte a Dio stesso, ciò è aggiungere alla forza del voto quella del giuramento, e cambiare in voto giurato il semplice voto. L'obbligazione che si contrae in coscienza col giuramento a Dio è a comune sentimento dei Teologi maggiore senza dubbio di quella del semplice voto. Ecco in conferma fra molti che si tralasciano per brevità, alcuni testimoni dei Teologi i più accreditati. Francesco Silvio nella quist. 89, art. 8, parlando del giuramento si propone la seguente quistione: *Utriusnam major sit obligatio voti, an ejus juramenti, quo aliquid promittitur Deo!* risponde brevemente: *quod juramenti quia tale juramentum praeter hoc quod sit juramentum est etiam votum*, perché come si è già detto racchiude in se stesso una promessa obbligatoria fatta direttamente a Dio. Ed il P. Daniele Concina nel l. 5 sul Decal., Dis. 2 de juramento promiss. c. 4, n. 2, scrive così: *In juramentis Deo factis communiter contingit etiam votum. Quoties confirmas juramento promissionem Deo factam adest votum cum juramento: duo-*

que sunt obligationis vincula, quapropter duo peccata committeret, qui illa violaret. E allora solamente si soggiunge, nel giuramento promessorio fatto a Dio non s'include il voto, quando col giuramento si vuol confermare un semplice proposito, non già una promessa a Dio di obbligazione: *Si enim nolles expresse sed solum proponeres aliquid te in honorem Dei facturum, et cum juramento propositum tuum firmares vinculo solius juramenti teneris.* Ma ciò non si avvera nei giuramenti a Dio di Povertà e vita comune, di Castità e di Ubbidienza e di Perseveranza che ci vengono prescritti dal Regolamento, poiché con essi si confermano le promesse a Dio esplicitate, formali ed obbligatorie, non già un nudo proposito, che non parturisce obbligazione. Ciò si rileva dalle parole registrate nel c. 2, di esso Regolamento n. X ove parlasi della povertà, e si dice: *dovrà ciascuno obbligarsi mediante esplicita e formale promessa con giuramento* e non già mediante il semplice proposito che coll'accesso del giuramento diviene obbligatorio. Sicché considerata la natura del giuramento a Dio promessorio, e lo spirito del nostro Regolamento, sono i quattro mentovati giuramenti altrettanti voti giurati che ligano più strettamente a Dio, e sono voti e giuramenti insieme.

Ma poiché nel giuramento promessorio si considera oltre la sua natura anche l'intenzione di colui che giura, e di colui che accetta la promessa giurata dicendo S. Tom. nel 3 delle sent., dist. 39, q. 2, questione 3, soluz. 5 che colui che promette con giuramento qualche cosa senza dolo, resta in coscienza obbligato secondo la sua intenzione: *si simpliciter jure absque dolo*, senza pregiudizio del promessario, *tunc in foro conscientiae non obligatur, nisi secundum suam intentionem*, che conferma nella 2-2, q. 89, a. 7, ad 4. Maggiormente poi quando la promessa giurata si fa a Dio, che non l'accetta altrimenti che secondo l'intenzione del giurante, dicendo S. Gregorio il M. che gli uomini giudicano delle promesse secondo il suono esteriore delle parole, ma Dio giudica le parole della promessa secondo l'intenzione a Lui ben nota del promettente: *Humanae aures talia verba nostra judicant, qualia foris sonant: divina vero judicia talia foris audiunt, qualia ex intimis proferuntur*; perciò attesa la dichiarazione della mente del Capo della Congregazione nota a tutti gli individui, che coi suddetti giuramenti non s'intenda contrarre maggiore obbligazione di quella dei semplici voti, appunto per non illaqueare con doppio vincolo la coscienza dei sudditi, ne segue che i quattro giuramenti a Dio con cui professiamo povertà e vita comune, castità e ubbidienza e perseveranza, giusta il prescritto del Regolamento, quantunque di lor

natura sieno voti giurati, sono nondimeno come semplici voti secondo l'intenzione espressa dei giuranti e dell'accettante; e chi mai li trasgredisse si farebbe reo avanti a Dio non altrimenti che un trasgressore dei semplici voti, non già dei voti giurati. Ciò premesso, vediamo nei seguenti paragrafi, quali siano delle virtù professate i doveri, e la pratica di ciascuna.

§ I

DELLA POVERTÀ EVANGELICA

Il giuramento a Dio di Povertà include di sua natura e per espressa intenzione dei medesimi giuranti, come si è premesso, le medesime obbligazioni del semplice voto, ed essendo tali obbligazioni maggiori o minori, secondo il maggiore o minor rigore con cui si professa la Povertà evangelica in diversi Istituti, è necessario di metter in chiaro, qual sia il carattere specifico della povertà che si professa nella nostra Congregazione a differenza di quella degli Ordini Regolari, che diversamente la professano. La nostra povertà non ci spoglia affatto di ogni dominio, e proprietà dei beni temporali, né tampoco dell'usufrutto di quei beni che di ragione spettano o possono spettare al soggetto ancorché Congregato. Poiché promovendosi ciascun Congregato agli Ordini sagri a titolo di Patrimonio, ritiene in suo dominio la proprietà e l'usufrutto dei suoi beni patrimoniali: ed essendo ognuno capace di far acquisto in particolare di roba, di danaro, o di altro per via di beneficio, di eredità, di donazione, di legato, di limosina, di livello, o per qualunque altra via e ragione, parimente e la proprietà e l'usufrutto di detti beni resta nel dominio e nella disposizione del soggetto che li possiede, dei quali potrà disporre in vita, e in morte a beneficio di coloro che possono acquistare o a cui spettano de Jure. Si restringe dunque tutta l'obbligazione grave e rigorosa della nostra Povertà al non potere senza la licenza del Superiore avere l'uso né dei suoi beni patrimoniali, né dei livelli, che mai si possedessero, né di altri beni di qualunque sorta che per le vie sopraccennate, o per qualunque altra loro appartenessero o potessero di ragione appartenere. Questo è tutto ciò che col giuramento della Povertà è a tutti proibito sotto colpa grave avanti a Dio, e sotto la pena di essere i trasgressori che non si emendano, licenziati dalla Congregazione. In sequela della proibizione dell'uso dei propri beni è proibito a tutti di poter dare senza la suddetta licenza tutto, o parte di quello, che sarà loro concesso per uso proprio dal Superiore: come ancora di poter

ricevere in dono, o in prestito cosa veruna anche per uso proprio senza lo stesso permesso. Parimente vien proibito a tutti di avere nella comunità verun deposito nomine proprio del soggetto. Un tale abuso finora aborrito nella nostra Congregazione, come lesivo della perfetta vita comune che esattamente si osserva, non possono mai i Superiori permetterlo per l'avvenire senza farsi rei di colpa grave. Né i soggetti accetteranno di tener presso di sé alcun deposito di danaro o di altra specie di persone estere (2) senza l'espressa licenza dei Superiori, i quali non l'accorderanno se non in qualche caso raro, e di urgente necessità, e con la condizione di depositarsi nella cassa comune.

Affinché poi i soggetti che ritengono la proprietà e l'usufrutto dei beni patrimoniali o avventizi o profetizi, o di qualsiasi altra natura, ne facciano una saggia, lodevole e virtuosa disposizione conveniente al carattere di un uomo apostolico o Missionario di Gesù Cristo, si è dichiarato che possano liberamente disporre a beneficio dei loro congiunti consanguinei o affini sino al quarto grado inclusive massimamente poveri, e ancora in beneficio dell'anima propria. Ma per ogni altra disposizione ancorché pia debbono dipendere dal consiglio e approvazione del Superiore Maggiore o locale, affinché una disposizione capricciosa e mal regolata del soggetto non sia al corpo della Comunità di poco decoro e di avvilito.

Si è similmente dichiarato che il soggetto non sarà ammesso all'oblazione se prima non avrà disposto a favore dei parenti suoi o di altri che meglio stimerà avanti a Dio, dei frutti annuali che gli provengono, o possono in futuro provenire dal fondo del suo patrimonio, da qualche beneficio, da eredità, donazione, legato ecc. colla clausola però, sin tanto ch'egli persevererà nella Congregazione. Fatta una tal disposizione dei frutti non potrà mutarla, se non nel caso che vorrà disporre a favore di altri anche della stessa proprietà una coi frutti annuali.

Se mai per qualche ragionevole motivo non potrà un soggetto disporre come sopra dei frutti dei suoi beni prima dell'oblazione, potrà il Rettor Maggiore ammetterlo alla professione accordandogli la dilazione di disporre sino al tempo dell'ordinarsi in Sacris: e ai soggetti ch'entrano già promossi ai sacri Ordini la dilazione di un anno solo da che furono professi.

In vigore parimente del giuramento di povertà ogni qualunque danaro, o altro che provenisse o si appartenesse al soggetto per titolo di limosina, di regalo, di special benevolenza e amore o per

(2) Estranee.

qualsivoglia altro motivo, e riguardo gli pervenga alle mani; o senza venirgli di fatto alle mani è stato da lui accettato, sarà incorporato alla Comunità, e amministrato dai Superiori i quali non possono dispensare né tollerare senza colpa grave un abuso contrario alla povertà a Dio medesimo giurata.

§ II

DELLA PERFETTA VITA COMUNE

Cade espressamente, e sotto il vincolo religioso del giuramento a Dio l'osservanza della perfetta vita comune nella Congregazione, la quale se finora si è custodita per ispirito di perfezione deve maggiormente custodirsi inviolabile per l'avvenire per motivo interessante di religione. Niuno avrà per se stesso cosa alcuna in particolare: tutto il bisognevole gli sarà somministrato dalla Comunità senza parzialità o distinzione. Comune e uniforme il vitto; comune ed uniforme il vestire; povere ed uniformi le stanze. A spesa della casa ove dimorano i soggetti si terrà salariato il Medico, il barbiere e lavandaia di biancheria; a spesa di essa si compreranno i medicamenti necessari agli infermi, e si darà il mantenimento a Fratelli laici, e ai giovani studenti. Le spese di fabbriche, di sacristia, di Missioni, di viaggi, e di ogni altro che occorre di necessità, come pure dei funerali e dei suffragi di Messe per le anime dei Congregati che trapasseranno, anderanno fatte a conto della Comunità. Se dunque dalla Comunità ricevono gli individui tutto il necessario e conveniente al mantenimento della vita, giusto è che a beneficio di quella cedano e il tangente della rendita assegnata per l'opera delle Missioni, e tutte le limosine delle Messe che celebrano i nostri Sacerdoti, senza appropriarsene veruna, e i livelli che mai avessero, e ogni altro provento che per limosina, regalo, o rimunerazione delle fatiche venisse loro alle mani. Ed a questa contribuzione conducente alla conservazione della perfetta vita comune resta obbligato ciascuno dei soggetti in forza del giuramento a Dio di vivere perfettamente in comune, e in povertà, come sta espresso nel Regolamento al cap. 2, n. X. I superiori su questo punto devono mostrarsi sommamente gelosi, e inflessibili alla tolleranza di qualunque minimo abuso pregiudizievole alla perfetta vita comune, se non vogliono rendersi gravemente colpevoli avanti a Dio ed esser meritatamente rimossi dall'impiego come viene ordinato nella III (3) parte del prefato Regolamento. Quindi è che non

(3) La III parte del Commentario, che riguarda il regime, non è stata sinora rintracciata: pare perduta.

possono permettere per qualsiasi motivo a niuno dei soggetti l'uso arbitrario di qualunque somma di danaro, o di tenere in camera o nelle bisacce, per uso proprio, cose commestibili o potabili, come v.g.: frutti, dolci, sciroppate, conserve, rosoli, cioccolate, acquavita, caffè e simili. L'infermiere o altro deputato dal Rettore della casa somministrerà a quei soggetti che di alcuna o di dette cose abbisogneranno, quando, e quante volte lo ricerca la carità cristiana.

Alla medesima legge di non tenere cosa alcuna delle anzidette in camera per proprio uso sono soggetti gli stessi Superiori locali e Maggiori, poiché come membra e Capi della Comunità sono in virtù del giuramento prestato a Dio obbligati ad osservare, e far dagli altri osservare col lor zelo ed esempio la perfetta vita comune, e son tenuti d'incorporare realmente ed effettivamente alla Comunità tutto ciò che alle lor mani per qualunque via sarà pervenuto. La carità dei superiori verso i soggetti bisognosi è il mezzo efficacissimo di eternare nella Congregazione la perfetta comunità: la lor durezza sarà bastante a demolirla dai primi fondamenti. La vita comune suol morire nella morte del fervore dello spirito dei Superiori e dei sudditi, ma il giuramento a Dio di vivere perfettamente in comune viverà sempre nei libri del giudizio di Dio, per condannare i spergiuri ad una eterna morte.

La Comunità adunque provvederà ciascun individuo delle necessarie biancherie come di camicie, di calzonetti, di calzette di colore, e sottocalzette di lino, di fazzoletti, di lenzuoli, e di ogni altro arnese di letto; queste si conserveranno nel guardaroba comune, e si dispenseranno dal sartore ogni sabbato senza parzialità e distinzione. Nel guardaroba vi sarà una scanzia grande divisa in varie casette e a ciascun soggetto della famiglia si assegnerà la casetta in cui si riporranno le biancherie assegnategli per suo uso dal Superiore con qualche segno distintivo per non confondersi e per evitare qualche pregiudizio alla sanità corporale. Se nel corso della settimana avrà l'individuo necessità di qualche pezzo di biancheria lo riceverà per mezzo del sartore col permesso del Superiore. Tutte le biancherie saranno uniformi e di tela ordinaria. La Tonaca, Zimarra, Mantello e vesti interiori di panno come che fatte a misura della persona del soggetto possono tenersi da ognuno nelle proprie camere, sintanto che il Superiore non disponga diversamente. Parimente comuni saranno nel Refettorio le posate e le biancherie di tavola, le quali si manterranno dal Refettoriere con somma polizia per la vigilanza del Ministro della casa. Comune altresì la libreria donde il soggetto potrà estrarne quei libri che gli abbi-

sognano con licenza del Superiore e dopo l'uso rimettergli a suo luogo. Altre piccole comodità necessarie, come forbice, coltello, carta da scrivere, pettine e simili l'avranno per proprio uso presso di sé col permesso del Superiore.

§ III

DEL VITTO DEI CONGREGATI

Prescrive il Regolamento nel n. IX del c. 2 che *i Congregati si contenteranno di una parca mensa senza potersi usare a niuno alcuna parzialità, dovendo tutti, fuori degli infermi, mangiar sempre in comune, e cibarsi delle medesime vivande.* Consiste la frugalità della mensa giusta la nostra consuetudine in due vivande sole la mattina, cioè minestra e bollito o altro equivalente nei giorni di magro, e frutti all'ultimo; e la sera un'insalata, o formaggio in luogo di quella, una sola pietanza e qualche porzione di frutti che potranno aversi l'estate e l'inverno. Ogni giovedì e domenica mattina vi sarà a tavola più del solito un'altra pietanza di carne. La quantità di bollito e dello stufato la mattina sarà a ragione di un sesto di rotolo di carne a ciascuno, e la sera di un ottavo con altri ingredienti. La minestra bianca la mattina se sarà di maccheroni, si dividerà a sette ogni rotolo, e la sera ad otto; se poi sarà di ignocchitti (4), o a otto o a nove. La pietanza di uova saranno due a testa; se mescolata con altri ingredienti, basta uno e mezzo. La porzione di formaggio in luogo dell'insalata sarà di un'oncia e mezza.

Nella quaresima e negli altri giorni di digiuno della Chiesa e nelle vigilie di Maria SS.ma che sono per noi di regola, la mattina nel pranzo si daranno tre piatti, o sieno vivande. Nelle ricreazioni straordinarie dell'anno solite a praticarsi tra noi, si daranno quattro piatti di cotto oltre i soliti frutti d'ogni giorno.

La misura del vino da darsi mattina e sera ad ogni soggetto è di oncie otto; e chi mai ne avesse maggiore bisogno, scoprendo il bicchiero, sarà per la seconda volta soddisfatto da chi serve a tavola senza che lo domandi a voce, o con altro segno. L'acqua si anneverà (5) dal primo di maggio, o qualche tempo prima, se la stagione correrà assai calda, e si continuerà per tutto il mese di ottobre. Si proibisce però l'annevare il vino. In refettorio secondo

(4) Gnocchi.

(5) Rinfrescare l'acqua o il vino con la neve raccolta durante l'inverno e conservata apposta nelle neviere.

l'antica nostra osservanza il soggetto non dimandi per se stesso cosa alcuna che per accidente gli mancasse; eccetto qualora gli mancasse o il coltello, o la forchetta. Una diversa condotta sarebbe indizio manifesto di spirito immortificato e di niuna virtù, assai reprehensibile in un uomo addetto all'apostolico Ministero. Negli ultimi due giorni di carnevale il Rettor della Casa darà a tutti la mattina una cosa di più del solito cibo.

Nel tempo che si ristora il corpo col cibo, si ristorerà parimente lo spirito colla lezione di qualche libro spirituale la mattina e la sera, eccetto il giovedì ed altri giorni di ricreazione, nei quali si leggerà un pezzetto la sagra Scrittura la mattina, e il libro delle Glorie di Maria SS.ma (6) la sera, e tosto il Rettore leverà il silenzio in tutto il resto del pranzo e della cena, che negli altri giorni si osserverà sempre nel Refettorio inviolabilmente secondo la nostra lodevolissima antica consuetudine.

Il metodo della lezione alla mensa è il seguente. La mattina si leggerà in primo luogo un capitolo della sacra Scrittura con quella riverenza che conviene ad un Dio che parla ed istruisce: perciò il Lettore la leggerà stando a capo scoperto: poi la vita di qualche santo, o la Storia ecclesiastica o altro libro di edificazione. La sera il libro delle grandezze di Maria SS.ma per un pezzo di tempo, e poi altro libro come la mattina. Ogni sabato a cena si leggerà un capitolo, o articolo della Regola. Nel giovedì e venerdì santo si leggerà in italiano la storia della Passione di Gesù Cristo.

Nella seconda tavola, ove la famiglia è numerosa, parimente vi sarà la lezione spirituale e finirà finito avrà di mangiare il primo che si leva di tavola. Questa lezione si farà in giro da soggetti coristi, come saranno assegnati il sabbato la sera dal Rettore o dal suo Coadiutore.

§ IV

DELLA MANIERA DI VESTIRE DEI CONGREGATI

Le parole del Regolamento nel più volte riferito cap. 2, n. IX intorno al vestire dei Congregati sono le seguenti: *Il vestire dei Congregati sarà povero, ma conveniente ad onesti Sacerdoti. Le scarpe alla semplice, la sottana, mantello e sopracalzette saranno di lana ordinaria, permettendosi le sole biancherie (cioè le sottocalzette) di lino o bombace.*

(6) Sant'Alfonso pubblicò *Le glorie di Maria* nel 1750 a Napoli: anche oggi in genere si legge a cena nelle comunità redentoriste un po' dello stesso libro.

Su di ciò la nostra antica consuetudine da osservarsi per sempre inviolabile è stata ed è che i Sacerdoti ed i Fratelli Laici vestino tutti della stessa roba, ciò è la sottana o sia tonica di saja di Gubbio, o di quella detta della Costa (7), chiusa in petto con ciappette di ferro filato, con maniche strette, abbottonate con bottoni della medesima roba la quale servirà per l'estate e per l'inverno. Il collare che sta unito alla sottana non deve essere stretto a gola, ma un po' largo, col sopracollare bianco di tela semplice che lo cuopri (8) in buona parte. Si farà al soggetto la sottana nuova, ogni qualvolta ne avrà di bisogno.

La cintola con cui si lega la sottana sarà di orlo di panno detto cimosa, la Zimarra che portano i soli Coristi, di panno ordinario. Il mantello d'inverno della medesima roba che la Zimarra, ma col collare un po' alzato verso il collo, e attaccato con un laccietto negro di lana. Le scarpe negre senza niuna apparenza di vanità mondana che si affibbieranno con bottone tessuto di correggiuole. Il berrettino detto volgarmente mezzatesta sarà di saja leggera non di seta, né piccolina ma alquanto grandetta, e senza acume. Il pappalino sarà della stessa materia. La berretta di saja con fodera di color onesto, non mai di seta; e a tre punte che formano la croce imperfetta. Il cappello sarà ordinario, di basso prezzo e si porterà aperto e a canale. Invece di bastone con pomo che usano i Secolari, si serviranno di una mazza di legno semplice senza gorbì (9) al di sotto, ma tinta a fumo. I fazzoletti bianchi di tela ordinaria conveniente ad onesti Sacerdoti, quei ad uso di naso detti moccioj, di colore oscuro, mai di seta, o capicciola, o di vari colori. Le vesti interiori di panno ordinario, e di color modesto. Si proibisce insomma a tutti i nostri Congregati l'uso della seta, e capicciola, e ogni vanità e attillatura negli abiti come anche i manichetti e i ventagli.

La sottana dei Fratelli laici sia almeno un mezzo palmo alto da terra, e della stessa misura il lor mantello. Affatto non possono portare Zimarra o sia sopraveste.

Il Crocifisso di ottone da portarsi in petto da Missionari non sarà indorato, ma semplice con croce di legno ordinario e laccetto di lana senz'altro ornamento.

Parimente porteranno tutti pendente dalla cinta al fianco si-

(7) Riviera di Amalfi.

(8) Copra.

(9) Bastone non ferrato, privo di scanalature.

nistro la corona di 15 poste incatenata con maglie di ferro filato nella cui estremità vi sarà una medaglia di ottone. I globbetti della corona saranno della sola materia detta lagrime di Giobbe.

I Novizi Coristi vestiranno in tutto uniformi ai Sacerdoti obblati, eccetto l'uso della berretta. Tutti anderanno colla testa modestamente tosata senza chioma o capigliatura. Nella Congregazione è proibito il far uso di cose d'oro o d'argento così in particolare, come in comune; ma non è proibito di tenere alcune posate di argento per servizio di qualche personaggio che talvolta venisse nelle nostre case. Finalmente è lecito tenere per comodo delle Missioni degli orologi di sacchetta, ma ordinari e di poca spesa.

§ V

DELLE STANZE E DEGLI ARREDI DI QUELLE

Le stanze saranno piccole, cioè dieci o dodici palmi; in esse non ci saranno vetrate ma solamente quattro vetri di un palmo l'uno attaccati alle stesse finestre senza soffitto, o incartata dipinta e senz'altro ornamento vano. Le porte si serreranno con chiavi comuni, non particolari. I mobili delle stanze prescritti dalla Regola saranno in tutto uniformi. Un tavolino semplice con fodero senza chiave, lungo quattro palmi e mezzo e due e mezzo largo. I soli Rettori e i Ministri delle case potranno tenere foderi a chiave per conservarvi le cose attinenti al lor impiego. Tre sedie lavorate alla semplice di paglia. Quattro figure di carta per divozione di Maria SS.ma e di altri santi, lunghe due palmi e mezzo, al più tre, incollate in telaio di legno senza cornici. Un crocifisso semplice di legno; una fonticella di creta per tenervi l'acqua benedetta; un candeliere di creta, o di ferro stagnato; il letto compito, sette palmi lungo e tre e mezzo largo con saccone pieno di paglia, lenzuoli di tela ordinaria, coperta di lana, o imbottita l'inverno di color onesto, e la coltre leggiera di cotoncino o sia di filo e bambagia per està e due cuscini pieni di lana e, finalmente pochi libri necessari oltre la sacra Scrittura, poiché altri che mai gli bisogneranno, potrà averli dalla libreria comune colla licenza del Superiore come altrove si è detto. Sono proibite ai nostri Congregati le immagini di valore, i reliquiari preziosi, i lacci e borse di seta e altri mobili indecenti a chi professa vita povera e religiosa.

CAPITOLO II
DELLA CASTITÀ', UBBIDIENZA E PERSEVERANZA
NELLA CONGREGAZIONE

§ I

DELLA CASTITÀ'

Nel n. XIII del c. 2 del Regolamento sta scritto: ognuno che si determinerà a convivere in questa Congregazione, dopo l'esperimento che ne avrà fatto, si obbligherà con giuramento a Dio benedetto di osservare la virtù della castità e della ubbidienza con ogni esattezza; e nel n. IX si legge: «I Congregati non solo non daranno ombra di scandalo, ma dovranno dare tutta la possibile edificazione... dovranno con somma gelosia amare sopra ogni altra virtù la Castità».

Per la gelosa custodia della Castità si proibisce ad ogni uno dei Congregati sia Sacerdote, sia Fratello Laico, sia giovane o vecchio di trattare con familiarità con persone pericolose per la loro verde età, e specialmente con persone di diverso sesso, colle quali useranno una somma cautela quando occorrerà il bisogno di trattarvi. Si proibisce loro di far compari e comari, l'andar in casa di donne penitenti o di altri secolari senza necessità o giusto motivo, e senza l'espressa licenza del Superiore, il quale in tal caso assegnerà al soggetto un compagno che gli sembrerà più a proposito. Nell'udire le confessioni delle donne in Chiesa non guarderanno veruna in faccia; saranno prudentissimi nelle necessarie interrogazioni sui difetti della purità; non verbosi ma amanti di breviliquio, non faceti, ma gravi, e discretamente austeri. Non daranno lor a baciare la mano, né saranno facili a udirle davanti al Confessionale. Se poi sarà uno dei nostri chiamato a confessar in casa donne inferme, dovrà andarvi accompagnato e non solo; e non udirà la confessione dell'ammalata, se non a porta aperta e a vista del compagno o della gente di quella casa, e seduto dalla banda del capo non dei piedi dell'inferma per poterla solamente udire, non già mirare. Non vi è in questa materia cautela che basti; cautela di occhi, cautela di lingua, e di mani. Si asterranno di accarezzar fanciulli e non mai l'introdurranno nelle proprie stanze per confessarli o istruirli, ma in Chiesa o in altro luogo esposto agli occhi di tutti. Dormiranno soli e colle vesti bianche e ben composti; e non staranno né usciranno mai di stanza, se non vestiti di sottana e

di cinta, anche nei calori d'està. Sia a tutti a cuore la polizia del cuore, del corpo, delle vesti e della camera.

Per torre via ogni ombra di scandalo e conservare presso tutti la buona opinione del nostro Ministero, si proibisce dalla Regola nel n. IX a tutti i Congregati d'ingerirsi in affari pubblici, in trattati di matrimoni, di testamenti o di altri contratti secolareschi, donde nascer sogliono ordinariamente disturbi, maldicenze e avvilimento; come pure d'intrigarsi negli affari delle proprie case, dove non vi anderanno mai, fuorché nelle gravi infermità di congiunti stretti, come del padre, della madre e in altre urgenti necessità coll'espressa licenza del Superiore. A questo fine le lettere che scriveranno o riceveranno i soggetti eccetto quelle del Rettore Maggiore e dei suoi Assistenti, si passeranno a notizia del Rettore della casa.

§ II

DELLA UBBIDIENZA

Nel n. XII s'inculca grandemente dalla Regola la virtù a Dio giurata della santa Ubbidienza: I l'Ubbidienza agli Ordinari di luoghi ove si trovano situate le case per rapporto alla giurisdizione spirituale e temporale; II a tutti gli ordini dei Superiori della Congregazione Maggiore e locali per tutto ciò che riguarda l'interiore disciplina; III l'esatta Ubbidienza alle cose prescritte nel Regolamento e nelle Costituzioni.

1. Dobbiamo dipendere in tutto dalla volontà del Vescovo in quanto all'operare nella sua Diocesi, niente facendo contro il suo sentimento e la sua previa ordinazione, ma operare dove, come e quando e quanto comanda il Vescovo e giusta le facoltà da lui comunicate in ordine all'amministrazione del Sacramento della penitenza. Questa subordinazione a tutti i Vescovi ha luogo molto più in riguardo al Vescovo della Diocesi ove son piantate le nostre Case, a cui tutto dovrà accordarsi, qualora non sia contrario al nostro Regolamento, che fra le altre cose ci proibisce vari impieghi ed uffici incompatibili col fine principale del nostro Istituto.

I Giovani congregati che dovranno esser promossi agli Ordini lo saranno dai propri Vescovi, nelle cui Diocesi trassero l'origine o nelle quali hanno il beneficio o fecero domicilio prima ch'entrasero nella Congregazione.

2. Tutti i soggetti in virtù del giuramento a Dio presteranno esatta ubbidienza ai Superiori della Congregazione in ordine all'interiore disciplina prescritta dal Regolamento e dalle Costitu-

zioni. Senza scusa e senza replica ubbidiscano coloro che nella volontà dei legittimi Superiori ravvisan per fede quella di Dio. Il vero ubbidiente vilipende la propria volontà che sola è bastante a fabbricargli l'inferno. Devono pertanto ubbidire quando dal Superiore son comandati di uscire alle Missioni, di dare gli Esercizi spirituali in Casa o altrove, di calare in Chiesa a udir le confessioni, a celebrar messa, a predicare; di andare a confessar qualche infermo, ad esercitare qualche ufficio utile alla Comunità od a leggere a Giovani nostri o a dirigerli nello spirito ed altre cose simili. Coi Superiori averanno ogni rispetto, e riceveranno con umiltà le loro correzioni senza scusarsi o difendersi e senza sparlare; né mormorare di lor condotta. In segno di rispetto i Coristi parleranno al Superiore colla berretta in mano, non sul capo; e i Fratelli Laici col berrettino alle mani: si alzeranno in piedi quei che stanno a sedere, quando il Superiore si farà loro vicino, o si unisce alla conversazione insieme con essi; se daranno o dalle sue mani riceveranno qualche cosa debbono in tali atti praticare verso di lui qualche segno di riverenza: lo stesso nell'incontrarlo, nel visitarlo in camera, ecc. Tutto ciò è conforme non men alle leggi della pietà che della civiltà e pulitezza. Quando poi l'ubbidienza che dà il Superiore Maggiore o locale obblighi sub gravi o sub levi si consultino in questa materia i Teologi professori di morale. Gli infermi devono in tutto eseguire le ordinazioni del medico e dell'infermiere e mostrare nelle loro infermità corporali il vigore dello spirito cristiano e religioso.

3. Intorno all'osservanza del Regolamento si avvertino (10) i Superiori a non esser facili a dispensarvi senza qualche ragionevol motivo. Le frequenti dispense rilassano il nerbo della disciplina; ed il rilassamento di quella aggrava le coscienze dei sudditi e dei Superiori. Tutti debbono puntualmente concorrere agli atti comuni prescritti dalla Regola ogni giorno, e nessuno esentarsene senza licenza del Superiore. Questi atti comuni si faranno nell'ore stabilite secondo l'orario generale di tutti i tempi dell'anno, senza posporgli o anticipargli a capriccio del Superiore se non in qualche caso raro, e per ragione rilevante. Chi poi si trova di passaggio in una delle nostre Case per incumbenza di affari del suo Rettore, se non può assistere a tutti gli Esercizi comuni di pietà, deve nell'uscire ed entrare in Casa domandare al Superiore la benedizione e ritirarsi prima delle ore 24 (11) la sera, e sempre con un

(10) Si avvertano.

(11) Prima del tramonto del sole.

compagno che gli assegnerà il Rettore di quella Casa. Lo stesso praticeranno tutti i soggetti di ogni Casa quando occorre la necessità di uscire fuori di essa. Nei viaggi se possono comodamente ritornare a Casa, non si prendano la libertà di trattenersi a mangiar la mattina o la sera in casa di qualche nostro benefattore. Nessuno poi s'incarichi di negozi di persone estere da sbrigarsi in Napoli o altrove senza il permesso del Superiore che radissimo dovrà accordarlo. Finalmente da ogni individuo dovrà tenersi presso di sé una copia del Regolamento e sovente leggerlo, affinché fedelmente si osservi quanto viene ordinato intorno alla vita ordinata ed esemplare da menarsi da ogni Congregato.

§ III

DELLA PERSEVERANZA NELLA CONGREGAZIONE

Il giuramento della Perseveranza sino alla morte nella Congregazione non può essere dispensato se non dal capo della medesima o sia dal Rettore Maggiore per causa ragionevole. Un tal passo non si darà mai senza matura ponderazione e somma rettitudine. Meritano esser mandati via dalla Congregazione i disubbidienti, gli inosservanti, gli incorrribili e coloro che non vivono in essa con edificazione; ed allora si sentiranno sciolti dalle promesse giurate; siccome nel fine del capo secondo dichiara il nostro Regolamento.

In virtù di un tal giuramento che obbliga i soggetti a servire la Congregazione negli impieghi che dal Superiore saran loro indossati, è a tutti proibito di pretendere né direttamente, né indirettamente qualsivogliano dignità, benefici o uffici fuori della Congregazione sotto la pena di esser i manchevoli mandati via dalla Congregazione; quindi è ch'è illecito di ambire Vescovadi, Prepositure, Abbazie, Canonicali, Cure di anime⁽¹²⁾ e simili altre dignità e benefici che richiedono la residenza personale fuori della Congregazione. Qualche beneficio semplice o cappellania di Messe da celebrarsi ovunque, non entrano in questa proibizione. Sono parimente proibiti a tutti i nostri Congregati gli uffici di Vicario del Vescovo, di Esaminatore sinodale, di Delegato e Commessario di causa ecclesiastica e altri impieghi inconvenienti al carattere di un uomo apostolico unicamente intento all'orazione e alla predicazione del Vangelo. Veggasi ciò che nell'appendice della prima parte di queste Costituzioni si è diffusamente prescritto.

Si commenda come lodevolissima e utilissima la pratica di rin-

(12) Parrocchie.

novare a Dio le promesse giurate due volte l'anno in comune, cioè nella notte del Santo Natale e del giorno festivo del Santissimo Redentore. Ognuno in privato può rinnovarle spesso giusta la sua divozione e fervore.

CAPITOLO III

DELL'UMILTA' E MORTIFICAZIONE CRISTIANA

§ I

DELL'UMILTA'

Per far acquisto della virtù dell'Umiltà sì necessaria ai veri seguaci di un Dio annichilito per noi sino all'infamissima morte in croce, bisogna che i nostri Congregati si avvezzino a praticare per amor di Dio gli esercizi più bassi che occorrono nella nostra Comunità. Perciò anche i Sacerdoti saran destinati di quando in quando dal Rettore o dal suo Coadiutore a servire a tavola, o a lavar le scodelle, o a leggere qualche settimana nel Refettorio, eccetto il giorno di feste, di ricreazione, o di ritiro. Per esempio degli altri il Superiore servirà alla mensa una volta alla settimana e due volte farà simili esercizi di umiltà in ogni settimana il suo Coadiutore. Parimente ognuno dovrà scopare da sé medesimo la propria stanza il venerdì o il sabbato, quando i Fratelli Laici scoperanno i corridoi. Tra soggetti non vi sarà mai gara di precedenza, anzi cercherà ognuno per ispirito di umiltà l'infimo luogo giusta l'insinuazione del Vangelo, né per qualsivoglia carica che taluno esercitasse, avrà mai tra noi distinzione di grado, o precedenza. Nell'incontrarsi l'uno prevenirà l'altro cavandosi la berretta in segno di riverenza. Si osserverà nondimeno fra soggetti l'ordine solo dell'anzianità dell'oblazione così nel sedere a tavola e nel Coro come ancora nel presedere quell'anziano in mancanza del Rettore e del suo Coadiutore o di altro soggetto da niuno di loro sostituito in sua vece. Chiunque poi sarà il sostituito avverta a non innovare cosa alcuna e a concedere agli individui quelle sole licenze che non soffrono dilazione. Il Ministro, ossia Coadiutore del Rettore sarà il primo fra i Sacerdoti ad accusarsi le sue inosservanze nel Capitolo, poi tutti gli altri per ordine di anzianità di oblazione, non altrimenti. I Lettori e i Prefetti avranno la precedenza in riguardo ai loro studenti. Gli oblati non sacerdoti quantunque anziani di oblazione non precederanno ai Sacerdoti più recentemente oblati se non

dopo che saranno promossi al Sacerdozio. La medesima regola di precedenza per via di anzianità come per i Fratelli Laici.

Parlandosi al Rettore Maggiore se gli darà il titolo di vostra Paternità, scrivendo lettere al medesimo il titolo di Reverendissimo. Parlando poi a tutti gli altri, siano Assistenti o Consultori del Rettor Maggiore, sia Procuratore Generale, sia Visitatore, sia Rettore locale, siano semplici Sacerdoti, siano studenti, si darà ad esso loro il titolo di vostra Riverenza e nelle lettere ai medesimi Sacerdoti quello di Molto Reverendo nel sopracarta. Ma a studenti non sacerdoti e ai Novizi si scriverà di questa forma: Al diletteissimo Fratello in Cristo il Fratello N.N. Studente o Novizio della Congregazione del SS.mo Redentore. A Novizi e Fratelli Laici si parlerà col titolo di vostra Carità. Tutti i soggetti Coristi o Fratelli studenti si chiameranno col cognome del proprio casato per non confondersi per la somiglianza dei nomi, i soli Fratelli Laici si chiameranno ciascuno col suo nome.

§ II

DELLA MORTIFICAZIONE CRISTIANA

Circa le penitenze corporali e mortificazione i soggetti di questo Istituto attenderanno principalmente a mortificare il loro interno e vincere le loro passioni, e ad annegare la propria volontà cercando a somiglianza dell'Apostolo di compiacersi nei dolori, nei disprezzi e nelle umiliazioni di Gesù Cristo. Ed uniranno alla mortificazione dello spirito l'esterna ancora del corpo e dei sensi. Quindi son proibiti a ciascun Congregato ogni sorta di odori vani, qualunque roba di seta o capicciola e l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o d'argento così in particolare come in comune eccetto che nelle Chiese; e ogni altra cosa che sa di vanità e leggerezza. Non sarà loro mai lecito verun giuoco o caccia. Non anderanno nel giardino o logge, refettorio o cucina senza licenza di chi presiede, né mangeranno o beberanno fuori di tavola senza la stessa licenza. Digiuneranno oltre le vigilie della Chiesa in tutte le vigilie precedenti alle sette feste principali di Maria SS.ma (13), nei quali giorni si mangerà di magro e si farà la sera la solita collezione di digiuni comandati. Nell'Avvento e nella novena dello Spirito Santo si aster-

(13) Nel sec. XVIII si consideravano come feste principali della Madonna: la Purificazione, Annunziazione, Visitazione, Assunzione, Natività, Presentazione e Immacolata Concezione.

ranno dal mangiar carne e la refezione della sera non oltrepasserà le once dodeci a riserba della domenica in cui non v'è digiuno. Nei mercordì (14) e venerdì di ogni settimana si faranno tutti la disciplina in comune. Dormiranno sul pagliariccio di circa sette palmi lungo e tre e mezzo largo; l'ore del sonno saranno dal primo di maggio per tutto settembre sei ore e mezza la notte ed un'ora e mezza dopo pranzo; in tutti gli altri tempi dell'anno sette ore la notte ed un'ora dopo il pranzo. Agli infermi solamente si permette il materasso di lana; a tutti universalmente i cuscini di lana e i lenzuoli di tela ordinaria. Chiunque poi vorrà praticare per sua divozione altre mortificazioni corporali, affinché non sia indiscreto con detrimento della sanità, potrà farle ma previa la licenza del suo confessore o del Rettore della Casa. E' proibito a tutti di tener così in privato che in comune gabbia di uccelli per delizia, cagnolini, scimmie e altri animali di piacere, ma inutili, come pure ogni strumento di musica a fiato o a mano, fuorché il cembalo in comune, non già nella propria camera.

Per sollievo nondimeno dello spirito e del corpo si permettono alcune ore del giorno, alcun giorno della settimana e certi giorni dell'anno che saranno ai soggetti di ricreazione e ristoro delle loro fatiche. Ogni giorno convenendo tutti in un medesimo luogo si prenderanno le ricreazioni in comune, cioè un'ora dopo il pranzo e un'ora dopo la cena, né senza licenza del Rettore si potrà alcuno esentare né partire dal luogo della ricreazione. I Fratelli Laici, assettate avranno tutti insieme colla maggior prestezza le cose più necessarie della cucina, e del Refettorio, tutti concorreranno al luogo della comune ricreazione e non si metteranno insieme a confabulare altrove; su di ciò se ne incarica al Ministro tutta la vigilanza. Nella ricreazione dopo la cena si parlerà per qualche tempo di cose spirituali, come di qualche bell'atto di virtù esercitato da gran servi di Dio e ricavato dalla lettura spirituale fatta dopo il riposo di giorno, e allora tutti staranno a sentirlo in silenzio per proprio profitto. Ognuno si studierà di sollevarsi onestamente in quel tempo, senza ledere la carità fraterna; senza altercazione di dispute letterarie, e senza parole improprie e indecenti. I forestieri non si ammetteranno alle comuni ricreazioni eccetto qualche persona di gran confidenza o riguardo.

In ogni settimana il giovedì sarà giorno intero di ricreazione. In detto giorno si dispensa al silenzio dopo terminata l'orazione co-

(14) Mercoledì.

mune della mattina sino alle ore 24 della sera; non vi è Coro, né i soliti atti comuni dopo il riposo del giorno, eccettoché la sola mezz'ora di lezione spirituale a qualche ora comoda. Nel refettorio non vi sarà lezione fuorché poche riga della sacra Scrittura sul principio del pranzo e prima di cominciar la cena qualche cosella delle virtù e grandezze di Maria SS.ma. Insomma in ogni giovedì si dispensa dalli consueti esercizi di pietà, eccettoché l'orazione comune della mattina e della sera e gli esami di coscienza in comune, e senza licenza del Superiore può uscirsi al giardino o logge; ma colla sua licenza potranno uscire almeno a due così la mattina come dopo il pranzo a fare una camminata per luoghi meno abitati. Si proibisce però di andare in casa dei secolari, di penitenti e nei Monasteri di Religiose. Può il Rettore alcune volte fra l'anno fare ai soggetti qualche ricreazione in campagna, ove non vi sia soggezione di secolari, massime di donne e ciò per loro maggiore sollievo.

I giorni finalmente straordinari di ricreazione fra il corso dell'anno sono i seguenti secondo l'antica consuetudine ciò è il giorno di Natale del Signore, del Capo d'anno, della Epifania, di Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, il giorno del SS.mo Redentore, quello dell'Immacolata Concezione di Maria e dell'Assunzione, come pure il giorno di S. Giuseppe, la dedicazione di S. Michele, il giorno dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, di S. Giovanni ante portam latinam (15), di S. Filippo Neri, di S. Maria Maddalena la penitente, di S. Teresa, del Santo titolare della Chiesa di ciascuna delle nostre Case, il giorno nono del mese di Novembre in cui ebbe principio la Congregazione nel 1732 e il 25 gennaio (16) che fu la medesima in Roma da Benedetto XIV approvata l'anno 1749. Nelle case di studentato il giorno di S. Luigi Gonzaga e in quella di Noviziato il giorno di S. Stanislao Kosta. In questi giorni può uscirsi a sollievo dopo pranzo e la mattina, quando non occorre di assistere in Chiesa alle funzioni. Circa la mensa in detti giorni veggasi il cap. primo, § III di questa seconda parte. Se in quei giorni di ricreazione accade la disciplina solita del mercoledì e venerdì, si tralasci a causa della corrente solennità.

(15) Nel calendario ecclesiastico si celebrava questa festa il 6 maggio; nell'ultima riforma è stata abolita.

(16) Nei primi tempi si festeggiava l'approvazione pontificia della Regola redentorista il 25 gennaio; poi venne fissata al 25 febbraio (Cfr O. GREGORIO, *Le costituzioni redentoriste del 1764*, in *Spicil. hist. C.SS.R.*, I (1953) 135 e 144.

CAPITOLO IV

DEL RACCOGLIMENTO DI SPIRITO
E DEI MEZZI DI CONSERVARLO

§ I

DEL RACCOGLIMENTO DI SPIRITO

La vita dei Congregati dovrà esser un continuo raccoglimento in Dio. E' egli la dissipazione di spirito in un Operaio Evangelico una macchia che lo deforma, un vizio che corrompe le più sacre funzioni del suo ministero, un esilio dalla casa di Dio e dalla sua conversazione, una vita terrena, animalesca, incostante e infelice. Uno spirito dissipato è come una terra senza acqua, una pianta senz'umore inetta a fruttificare. Un predicatore distratto e indovoto è simigliato dall'Apostolo al cembalo che tintinna e alla campana che rimbomba all'orecchio, ma senza frutto. Un confessore svagato di mente e scordato della presenza di Dio è un giudice senza sapienza e senza riflessione che giudica a capriccio, non secondo il merito della causa. Quanti mali dal difetto del raccoglimento! Non può vivere seco in pace chiunque non vive mediante il raccoglimento unito a Dio autor della pace. Quindi nella comunità si trovano de' spiriti inquieti, malcontenti e gravosi a se stessi e agli altri, perché distratti e nemici della solitudine e del raccoglimento che non trovano quasi mai verun piacere nell'orazione, nessun fervore nella Messa, niuna divozione in tutti gli esercizi di pietà, anzi tedio e patimento che rende loro insopportabile il giogo dell'osservanza, rinrescevole il genere di vita. La vita insomma dissipata è l'inferno di un cuore in apparenza separato dal mondo, in fatti discosto da Dio e dall'amore delle cose divine. Laonde è manifesto quanta diligenza usar debbono i nostri Congregati a viver sempre nel raccoglimento di spirito, se non vogliono vivere infelici.

I mezzi per acquistare e conservare un sì necessario raccoglimento sono l'esercizio della presenza di Dio, il ritiro, il silenzio e le frequenti fervorose giaculatorie. I modi pratici di stare alla divina presenza ognuno potrà apprenderli dai libri che trattano di questo utilissimo argomento. Per avvezzarsi poi al ritiro si vieta ad ogni Congregato l'uscire dalla propria stanza senza necessità; come pure l'introdurvi in essa forestieri senza licenza del Superiore e, bisognando trattarci, si farà nei luoghi a ciò designati. Senza l'istesso permesso un Congregato non potrà entrare nella

stanza dell'altro, eccetto quando gli occorre di confessarsi o di regolarsi con quello circa le materie della sua coscienza. Nella camera del Rettore Maggiore o locale non vi entrerà alcun soggetto in loro assenza. Staranno in camera sempre occupati, mai in ozio, cioè studiando, orando, leggendo, scrivendo, ecc. Si proibisce perciò il trattenersi oziosi nella porteria e nelle stanze d'udienza o ne' corridoi, o affacciati a finestroni massime corrispondenti a strada pubblica o di passaggio, in conversazione non necessaria coi secolari o d'informarsi da loro delle notizie puramente curiose del mondo. Ed occorrendo il bisogno di conversare coi secolari per qualche tempo, stiano attenti più tosto ad edificarli con sentimenti di spirito, che scandalizzarli con massime di mondo e libertà secolare.

§ II

DEL SILENZIO

Il silenzio è il gran custode del raccoglimento; è il contrassegno di un uomo interiore che poco o niente ama diffondersi al di fuori, perché dentro di sé conversa dolcemente con Dio. I veri spirituali sono amantissimi del silenzio e non parlano se non quanto debbono e quando si deve. A quest'obbietto ci prescrive il Regolamento un rigoroso silenzio dalla sera dopo l'Angelus Domini sino alla mattina dopo le ore canoniche recitate in coro, o pur sino che non sarà terminata la consueta meditazione, ove manca il coro (eccetto l'ora della ricreazione dopo la cena). In tutto questo tempo non è lecito di dire neppure una parola e bisognando di dirla, si potrà con la licenza del Superiore o di altro Sacerdote della Casa da lui destinato e con voce bassa e colla maggiore possibile brevità. Gli Ufficiali della Casa potranno nel tempo di questo rigoroso silenzio dire a voce bassa qualche parola necessaria attenente al loro impiego, e colui che è da essi richiesto dovrà parimente a voce bassa, rispondere. Ma avvertino a non farne abuso. Oltraciò si osserverà il silenzio dopo terminata la ricreazione della mattina per tre ore seguenti. I luoghi poi di silenzio in cui non può parlarsi che a voce bassa qualche parola necessaria sono secondo la nostra antica costumanza: la Chiesa, il Coro, la Sagrestia, la Cucina, il Refettorio, i luoghi comuni e quei corridori ne' quali vi sono stanze d'abitazione de' soggetti. Per sollievo de' Congregati vi sarà mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera, la mattina prima dell'esame di coscienza e la sera prima dell'orazione comune in cui usciti dalle stanze potranno sollevarsi. Non si viola il silenzio col solo parlare a voce alta,

ma eziandio collo strepito camminando per i corridori, collo sbattere gagliardamente la porta, o con altro strepito o rumore. I Superiori invigilino sull'osservanza del silenzio e non lascino impuniti i trasgressori.

CAPITOLO V

DEGLI ESERCIZI DI PIETA' PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO DA PRATICARSI OGNI GIORNO, OGNI MESE E OGNI ANNO

§ I

DEGLI ESERCIZI DI OGNI GIORNO

1. La mattina tutti si leveranno di letto al segno comune della levata e all'avviso del risvegliatore. Se alcuno per qualche incomodo corporale avrà necessità di restarsi a letto, deve farlo sapere al Superiore per bocca dello stesso risvegliatore e questo gli varrà per licenza ottenuta.

2. Passata una mezz'ora anderanno tutti al tocco del campanello all'orazione comune nel solito luogo. Ognuno piglierà la benedizione dal Rettore se si trova presente, o da chi presiede in suo luogo se assente fuori di casa; poi si comincia l'orazione col « Veni Sancte Spiritus », ecc. coll'orazione « Deus qui corda fidelium », ecc. recitata dall'Ebdomadario, con l'Ave Maria e l'antifona: « Angeli, Archangeli, Throni », ecc. di tutti i Santi, suoi versetti e due orazioni « Protege Domine populum tuum » ecc., « Omnes Sancti tui quaesumus Domine » ecc., che si leggono nei primi vespri dell'Ufficio piccolo della Beata Vergine.

3. Fatti da ognuno in silenzio gli atti preparatori si leggerà dal lettore assegnato nella settimana il primo punto della meditazione e dopo un quarto in circa di riflessione, il secondo punto. Pochi minuti prima di terminarsi l'orazione il lettore medesimo darà il segno con colpo leggero della mano del prossimo fine di quella, affinché ognuno faccia gli ultimi atti affettuosi verso Dio e le sue sante risoluzioni. Al secondo segno di mano del lettore tutti in comune diranno una Salve Regina, l'Antifona « Princeps gloriosissime Sancte Michael Archangele »: i versetti: « In conspectu Angelorum », l'orazione « Deus qui miro ordine Angelorum », che reciterà il solo Ebdomadario; in fine un Pater ed Ave in silenzio ad onore del santo Apostolo Protettore di quel mese e per la conversione dei peccatori. Nel giorno di venerdì si reciteranno immedia-

tamente dopo l'orazione i Gradi della Passione di Gesù Cristo. Si avverta ognuno ad orare con divozione, con raccoglimento di spirito, con viva fede della presenza di Dio, con tutta l'esterna compostezza del corpo, stando in ginocchio tutto il tempo della meditazione se non glielo impedisce qualche infermità corporale.

4. Dopo la suddetta meditazione si reciteranno in coro le ore canoniche cioè prima terza e sesta. Non è vietato l'aggiungersi anche la Nona, dove per giusti motivi i Sacerdoti si trovano occupati sino allo esame prima del pranzo.

Nel principio delle ore canoniche il Ministro o altro Sacerdote assegnato dirà la Messa per comodo dei Fratelli Laici, i quali si faranno la comunione nei giorni che dovranno farla, al principio della Messa, e ringrazieranno il Signore nel corso di quella. Dopo le ore canoniche si leverà il silenzio, e ognuno dei Fratelli Laici e dei Sacerdoti attenderà al proprio impiego.

5. Mezz'ora prima del pranzo si darà il primo segno con nove tocchi di campana e dopo un quarto il secondo segno, al quale tutti si porteranno al Coro per recitare Nona (quando non si è già recitata) e farsi in comune l'esame di coscienza. Il solo cuoco e il refettoriere si faranno l'esame nei luoghi del loro impiego. Prima di detto esame si dirà il «Veni Sancte Spiritus»; in fine di quello le litanie della SS.ma Vergine a pro dei nostri benefattori. Se nei giorni di festa vi è bisogno di confessare la gente in Chiesa, si differirà il pranzo una mezz'ora. Nei giorni di vigilia l'ultimo segno dell'esame di coscienza si darà mezz'ora prima di mezzo giorno. Così parimente in tempo di quaresima.

6. Terminato l'esame tutti in silenzio caleranno al refettorio; al segno che darà il Rettore col campanello allora entreranno la porta di quello. Posti tutti a suo luogo per ordine di anzianità e detto dal Rettore il «Benedicite», si farà la benedizione della mensa come prescrive il Breviario secondo la diversità dei tempi. In fine di essa il lettore destinato a leggere a tavola dirà il «Jube Domine benedicere» e risposto dall'Ebdomadario «Mensae caelestis», ecc. dirà «Sia lodato il nome di Gesù e di Maria sempre Vergine». Nello spiegarsi la salvietta ognuno dirà privatamente un'Ave Maria. Nel mangiare si praticheranno le regole della pulizia e della proprietà senza affettazione e senza goffezza. Alla venuta del Rettore tutti per riverenza si alzeranno in piedi e si sederanno dopo di lui. Veggasi ciò che in rapporto a questo punto si è altrove avvertito nel §. del vitto dei Congregati.

7. Finito avranno tutti di mangiare il Rettore darà il segno di fine della mensa e il Lettore dirà « Tu autem Domine miserere nobis » e tutti risponderanno « Deo gratias et Mariae » e faranno il ringraziamento al Signore secondo è notato alla fine del Breviario. Frattanto il Lettore calato dalla cattedra bacia la terra e tutti uscendo dal Refettorio reciteranno alternativamente col Rettore il « Te Deum laudamus » o il Salmo « Miserere » in giorno di vigilia sino alla Chiesa o Cappella. Dove giunti ed orato brevemente diranno col Ebdomadario « De profundis » colle orazioni « Deus veniae largitor », « Fidelium Deus », ma nel giovedì e nei giorni di ricreazione si dirà in luogo di quel salmo un Pater e Ave e poi tutti si uniranno nel luogo della ricreazione per sollevarsi in Dio nello spazio di una ora e diranno nel principio inginocchiati un'Ave Maria e « Pone Domine custodiam » ecc. Chiunque calerà alla seconda tavola si farà privatamente la benedizione e il ringraziamento e si dirà un Pater e Ave in Chiesa e poi si unirà agli altri compagni.

8. Terminata la ricreazione si darà il segno del riposo meridiano e prima di andare a riposare ognuno farà una breve visita al Divinissimo. Dal primo di Maggio per tutto Settembre il riposo sarà di un'ora e mezza : dal primo di Agosto per tutto Aprile di un'ora. Da che si dà il segno del riposo cominciano le tre ore del silenzio picciolo e nessuno potrà dir parola, quali finite si leverà il silenzio col segno del campanello. I soggetti che non han bisogno di riposare dopo pranzo, non disturbino gli altri, ma stiano ritirati ciascuno nella propria stanza, dove non passeggeranno per non disturbare chi abita nella stanza sottana (17).

9. Alla fine del riposo si darà il segno del risveglio ed il Fratello risvegliatore anderà per ogni stanza aprendo il portellino della finestra. Dopo un mezzo quarto d'ora si suonerà il campanello in segno della mezz'ora di lezione spirituale e poi di un'altra mezz'ora di orazione privatamente in camera. I Fratelli Laici se non han tempo di fare questi due atti comuni dopo il riposo si studieranno di supplirli come meglio possono in altro tempo più comodo. Finita l'orazione si darà il segno del Vespero e Compieta in Coro. Ogni soggetto si farà privatamente fra il giorno la visita al Sacramento e a Maria SS.ma e reciterà la terza parte del Rosario. Il Matutino colle Laudi del dì seguente, dove comodamente potrà dirsi, si reciterà nelle ore assegnate nella Tabella oraria che si trova in fine di questa seconda parte. Il resto del tempo libero del giorno s'impiegherà nello studio camerale.

(17) Inferiore.

10. Prima dell'orazione comune della sera, vi sarà una mezz'ora di sollievo ad arbitrio dei soggetti e allora potranno andare al giardino o logge. La mezz'ora dell'orazione comune della sera si farà collo stesso metodo che si è detto della mattina. Ne' mercoledì e venerdì d'ogni settimana dopo l'orazione della sera vi sarà la disciplina in comune dentro i corridori oscuri. Il Rettore intuona il « Veni Sancte Spiritus », l'Ebdomadario ripiglierà i versetti e l'orazione « Deus qui corda fidelium », e poi un'Ave Maria, indi il « Recordemini fratres carissimi, quod Dominus noster J. C. fuit pro nobis venditus, a Juda traditore osculo traditus, ad Annam primum, deinde ad Pontificem Caipham ductus », ecc. Finalmente dicendosi : « Fratres apprehendite disciplinam », ecc. s'intuona il « Miserere » che disciplinandosi si reciterà alternativamente sino al fine aggiungendosi a quello il Salmo : « In te Domine speravi », e una Salve Regina con sette altre orazioni : « Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis », « Deus qui culpa offenderis et poenitentia placaris », « Deus qui diligentibus te bona invisibilia praeparasti », « Protege Domine populum tuum », « Fidelium Deus omnium conditor et Redemptor », « Deus refugium nostrum et virtus », « Deus a quo sancta desideria, recta consilia, justa sunt opera »; qui finisce la disciplina e si dirà senza disciplina « Anima Christi sanctissima sanctifica me », ecc. e il « Nunc dimittis servum tuum Domine » alternativamente col Rettore a voce bassa.

11. La cena si farà con quell'ordine si è detto del pranzo. Dopo la cena tutti diranno nella Chiesa un Pater ed Ave, non già il « De profundis »; dopo anderanno alla ricreazione. Ogni giovedì la sera si leggerà dall'Ebdomadario nel refettorio prima di cenare l'Evangeliò di S. Giovanni « Ante diem festum Paschae ». Il Rettore accompagnato dal Ministro o da qualche altro Padre bacerà i piedi a tutti i Coristi che staranno seduti e ai Fratelli Laici, ed ai Novizi bacerà i piedi il Maestro dei Novizi.

12. Un mezzo quarto prima di finire la ricreazione della sera si darà il segno dell'esame di coscienza. Si comincia col « Veni S. Spiritus », e colla solita orazione. L'Ebdomedario seguirà a dire : « Ringraziamo il Signore di quante grazie e benefici ci ha fatti e specialmente di averci donato G.C. e Maria SS. e di averci chiamati in questo santo istituto ». Dopo una breve pausa dirà : « Diamo una occhiata alla nostra coscienza e vediamo i difetti commessi in questo giorno e domandiamone di cuore perdono al Signore ». Fatto l'esame il Rettore darà il segno di farsi gli atti cristiani di fede, di speranza e di carità con l'atto del pentimento e proposito di ricevere

i santi sacramenti in vita e in morte come in fine si trovano registrati. Dopo questi atti si reciteranno le Litanie della B. Vergine ed una Salve Regina, al principio della quale il Rettore benedirà tutti coll'acqua lustrale e si dirà l'orazione « Defende quaesumus D. ne B. Maria semper Virgine intercedente », ed un'altra Salve Regina senza colletta per la grazia della perseveranza finale; un'Ave per le anime più abbandonate; un'altra secondo l'intenzione del P. Rettore Maggiore e del Superiore locale e tre Gloria Patri ad onore di S. Giuseppe e S. Gaetano e tre altri ad onore de' Santi Angeli Custodi e finalmente un'Ave per i bisogni spirituali e temporali di tutta la Congregazione. L'Ebdomedario non può aggiungere alle suddette altra menoma divozione. Il Rettore però può aggiungere qualche altra picciola preghiera per qualche bisogno speciale, ma che non sia frequente per non aggravare di più la Comunità. L'Ebdomedario in fine annuncierà l'applicazione de' frutti delle opere buone del giorno seguente di questo modo — La Domenica si applicheranno per l'esaltazione della S. Chiesa, per lo Sommo Pontefice e per tutti i Prelati e principi cattolici regnanti — Il Lunedì per tutti i religiosi dell'uno e dell'altro sesso pregando il Signore che dia loro spirito di vivere secondo la propria vocazione — Mercoledì per tutti gli Operai della vigna del Signore e per tutti i padri e madri di famiglia, pregando il Signore che ai primi dia spirito apostolico e ai secondi grazia di allevare i loro figlioli nel santo amore e timore di Dio — Il Giovedì per tutti gli innocenti, penitenti, agonizzanti, anime purganti e per i bambini che sono nel seno delle loro madri — Venerdì per l'accrescimento dello spirito dell'Istituto e per la propria Comunità — Sabato per tutti i devoti di Maria SS.ma, per tutti i benefattori spirituali e temporali e per i congiunti de' Padri e Fratelli dell'Istituto. Chi poi ha la cura di leggere la meditazione accennerà la sera preventivamente il punto della meditazione da farsi la mattina seguente. All'ultimo tutti e singoli domanderanno in ginocchia al Rettore la benedizione dicendogli: « Benedicite Pater ». Nelle sere precedenti ai giorni di Comunione di regola i non Sacerdoti anche si cercheranno la licenza di farsi la comunione. Dopo terminato il detto esame e ricevuta la benedizione dal Rettore, si costuma di recitarsi in comune la preghiera: « Santissima Vergine » (18); indi si ripiglia il silenzio rigoroso e dopo mezz'ora si darà l'ultimo segno del riposo dopo il quale nessuno

(18) Preghiera composta da sant'Alfonso per la visita quotidiana a qualche immagine della Madonna che inserì nel 1745 nel libretto delle Visite al SS. Sacramento: « SS. Vergine Immacolata e Madre mia Maria », che ancora si recita nelle comunità napoletane redentoriste.

terrà il lume in camera senza licenza e nessuno perderà il sonno per studiare o far orazione anche all'oscuro senza il permesso del Rettore a cui preme la salute de' soggetti. A tre tempi del giorno si darà il segno dell'Angelus Domini e quello del De Profundis.

§ II

DEGLI ESERCIZI DI OGNI MESE

I. In ogni mese ciascun Congregato è in obbligo di farsi un giorno di ritiro spirituale a pro dell'anima sua con rigoroso silenzio. In quel giorno non ascolteranno le confessioni neppure de' nostri e fuggiranno ogni occasione distrattiva: non studieranno materie predicabili, né scientifiche, ma il solo libro del Crocifisso e della propria coscienza o quei libri che direttamente appartengono al loro spirituale profitto: né caleranno alla prima tavola nel giorno di ricreazione, quando per essi è giorno di ritiro.

Agli atti comuni prescritti nel paragrafo antecedente, colui che farà ritiro vi aggiungerà una mezz'ora d'apparecchio prima della Messa o della Comunione e un'ora di ringraziamento e inoltre la mattina una mezz'ora di lezione spirituale. Il resto del tempo sino al pranzo l'impiegherà parte in sollevarsi e parte in cose di propria divozione. Dopo pranzo poi oltre i soliti esercizi si farà la Via crucis e nel tempo della ricreazione comune dopo la cena cerchi di trattenersi avanti il Divinissimo sacramento secondo l'antico nostro costume.

Il Fratello Laico che farà il suo ritiro del mese, farà una mezz'ora di apparecchio alla S. Comunione, una mezz'ora di ringraziamento e mezz'ora di lezione spirituale; poi un'ora e mezza di esercizi manuali in silenzio giusta l'ordinazione del Ministro così la mattina come il dopo pranzo; e aiuterà gli altri Fratelli a rassettare e a pulire le cose del Refettorio o della cucina la mattina e la sera dopo che sarà terminata la mensa. Il resto del tempo libero lo spenderà orando davanti al Divinissimo, facendo la Via crucis e recitando il Rosario ad onore di Maria SS.ma che nel giorno di ritiro deve il Fratello Laico recitare tutto intero.

2. Nel lunedì di ogni settimana invece di farsi ognuno dopo il riposo del giorno privatamente la mezz'ora di lezione spirituale in camera, si rauneranno (19) tutti insieme nell'oratorio e ivi si porrà un punto ascetico sopra la virtù particolare che si esercita

(19) Raduneranno.

con più attenzione in quel mese e ognuno che invitato sarà dal Rettore dirà il suo sentimento circa la pratica di quella virtù e si tratteranno in questa conferenza per lo spazio di una mezz'ora, giacché la prima mezz'ora dopo il riposo si farà privatamente in camera l'orazione. Il punto ascetico si proporrà scritto e affissato anticipatamente in qualche luogo da quel Sacerdote che dal Rettore ne avrà avuta l'incombenza.

3. Nel primo lunedì di ogni mese in luogo della lezione spirituale in camera o della conferenza ascetica come si è detto, si uniranno i Sacerdoti della casa specialmente l'està, quando son ritornati dalle Missioni e parleranno e tratteranno insieme teoricamente e praticamente delle Rubriche e cerimonie da usarsi giusta le leggi della S. Chiesa nella Messa letta, o cantata, nell'esposizione del Venerabile, nell'incensazione dell'altare e simili, che devono sapersi perfettamente da ogni Sacerdote per lo maggiore culto di Dio e decoro delle sacre funzioni. Per maggiore profitto il Rettore farà mettere in pratica questa istruzione delle Rubriche ogni anno per lo corso di otto giorni impiegandovi una mezz'ora circa il giorno, quando stimerà tempo più proprio e opportuno. A questo fine ne incaricherà uno dei nostri Sacerdoti, che dovrà studiarsele bene e poi conferirle insieme coi compagni, affinché tutti con uniformità le praticassero nella celebrazione della Messa e nelle altre funzioni della Chiesa.

4. Parimente in ogni martedì si farà tra Sacerdoti della Casa un'Accademia di qualche materia Morale o Dogmatica o Scritturale; oppure or di una, or di un'altra delle materie cennate, per mantenere di questo modo sempre culta la mente nelle scienze umane e divine e si assegnerà l'ora dal Rettore dopo terminati gli atti comuni del dopo pranzo. Si proporrà anticipatamente dal Prefetto dell'Accademia il punto da discutersi, affinché vengano tutti ben preparati. Raunati poi che saranno in detto giorno si caverà a sorte il nome dell'accademico, che deve rispondere in primo o in secondo o in terzo luogo alle proposte questioni. Chi avrà ragioni in contrario potrà liberamente proporle. Si avverta solamente a fuggire le contese, le ostinazioni capricciose e qualunque difetto di carità, di umiltà e di mansuetudine dovend'ognuno parlare per imparare, non per litigare o farla da Dottore e da Maestro.

5. Ogni sabato il Rettore unirà tutta la Famiglia in un luogo designato e detto il « Veni Creator Spiritus » coll'orazione « Mentis nostras quaesumus Domine », dopo una breve lezione farà per un.

quarto d'ora un sermone ad Fratres sulla virtù corrente del mese esortando tutti a praticarla con tutto l'impegno e generalmente all'esatta osservanza delle regole. In fine ciascuno si accuserà di qualche trasgressione di quelle commesse in tutta la settimana. Prima però di tutti si accuseranno i Fratelli Laici Novizi se ve ne sonò; poi usciti fuori, si accuseranno i Fratelli Laici obblati; dopo di loro che parimente usciranno, si accuseranno i Fratelli studenti; finalmente i Sacerdoti della Casa, usciti i Chierici studenti, per ordine di anzianità si accuseranno alla presenza del solo Rettore ma quel Sacerdote che fa il Coadiutore del Rettore suole accusarsi prima di tutti gli altri Sacerdoti e tutti con umiltà accetteranno le penitenze per altro lievi che ad ognuno saranno assegnate. Finalmente uniti tutti di bel nuovo diranno il « Confiteor Deo », il Rettore dirà il « Misereatur vestri » e l'« Indulgentiam », e si terminerà con una Salve Regina e l'orazione « Omnipotens sempiternè Deus ». Negli Ottavari solenni di Gesù Cristo come del Natale, Capo d'anno, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, del SS.mo Redentore, del S. titolare, come pure in quei dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione della Beatissima Vergine e in quei sabbati in cui occorre la festività di qualche Santo Protettore della Congregazione, non si accuseranno colpe ma si farà dal Rettore il semplice sermone.

Invece di farsi detto capitolo il sabbato santo, si anticiperà nel Giovedì Santo, quando in fine del sermone si accuserà il solo Rettore genuflesso avanti a tutta la Comunità de' difetti commessi in tutto l'anno contra le regole e nel proprio officio. Lo stesso farà il Rettore Maggiore nella Casa ove dimora e in quel giorno si farà la lavanda de' piedi come si prescrive dal Messale Romano.

§ III

DEGLI ESERCIZI DI OGNI ANNO

1. In ogni anno ciascun congregato Corista è obbligato a farsi un ritiro di dieci giorni continui d'Esercizi spirituali con rigoroso silenzio e totale allontanamento da ogni altra occupazione distrattiva. Quei che devono uscire alle Missioni sogliono raccogliersi nello spirito con tale ritiro ordinariamente nel mese di settembre o di ottobre. Il metodo di fare detti dieci giorni di Esercizi è lo stesso che si è notato nel paragrafo precedente intorno al giorno di ritiro di ogni mese, così de' Coristi come dei Fratelli Laici. Costoro però invece di fargli continuamente e senza interposizione,

ne faranno tre giorni in ogni terza parte dell'anno, in quella maniera si è dichiarato nel citato paragrafo precedente.

2. Nei quattro tempi dell'anno, specialmente in quei dell'està o dell'autunno quando la famiglia suole trovarsi tutta in casa, il Rettore farà leggere in pubblico parte per parte quelle Regole e Costituzioni che appartengono alle Missioni e alla vita ordinata de' soggetti, affinché tutti rinnovino la memoria de' propri doveri e si emendino de' loro passati mancamenti, quantunque il Regolamento debba in qualche parte leggersi ogni sabbato la sera nel principio della cena ed ogni soggetto debba tenerne copia presso di sé e leggendolo sovente renderselo familiare. In detti tempi dell'anno il Rettore col Ministro e coll'Ammonitore e Consultori della casa visiteranno le officine, la dispensa e la sacrestia per provvedere a ciò che forse manca e ai bisogni di vesti e biancheria di ciascuno de' soggetti.

3. Si faranno parimente più volte l'anno le Accademie delle Missioni in cui s'istruiranno i nostri giovani circa la maniera pratica di fare i sentimenti, le prediche e i Catechismi propri del tempo delle Missioni affinché a suo tempo si trovino ben istruiti nel loro impiego.

4. In ogni anno si tirerà a sorte per ciascun soggetto un santo per suo special Protettore e Avvocato, con una virtù particolare da praticarsi con ispecialità in tutto il corso di quell'anno ed una nazione d'infedeli, di eretici o di altri peccatori affine di pregare per essi sua D.M. (20) che si degni d'illuminarli. Si tireranno a sorte le cose anzidette la sera della vigilia della Circoncisione, cioè nel fine dell'anno, per l'anno seguente, e si noteranno in una lista da affiggersi nella comune libreria per intelligenza e notizia di ciascun soggetto.

5. I Santi protettori della Congregazione sono i seguenti: la Vergine SS.ma sotto il titolo dell'Immacolata Concezione, S. Michele, S. Giuseppe, S. Pietro, S. Paolo, S. Giovanni l'Evangelista ante portam Latinam, S. Filippo Neri, S. Maria Maddalena la penitente, S. Teresa, S. Gaetano e tutti i Santi Apostoli.

6. In ciascun mese dell'anno si è sempre costumato di prendersi di mira una virtù speciale, e uno de' Santi Apostoli come particolare protettore di tutta la Congregazione in quel mese: su questa virtù farsi l'esame di coscienza particolare una volta il giorno e

(20) Sua Divina Maestà.

la conferenza del sabbato; e quel Santo Apostolo venerarlo ogni dì con ossequio speciale. Affinché una pratica sì profittevole non cada per l'avvenire in oblio espressamente in questa Costituzione se ne inculca a tutti la perpetua osservanza. Si ordina di tenersi affissa nel coro una tabella scritta con lettere majuscole in cui è notata la virtù e il santo del mese in questa forma :

= GENNAIO	— FEDE — I SS. PIETRO e PAOLO.
= FEBBRAIO	— SPERANZA — S. ANDREA.
= MARZO	— CARITA' VERSO DIO — S. GIACOMO MAGGIORE.
= APRILE	— UNIONE E CARITA' FRATERNA — S. GIOVANNI.
= MAGGIO	— POVERTA' — S. TOMMASO.
= GIUGNO	— PURITA' DI CUORE E DI CORPO — S. GIACOMO MINORE.
= LUGLIO	— UBBIDIENZA — S. FILIPPO.
= AGOSTO	— MANSUETUDINE E UMILTA' DI CUORE — S. BARTOLOMEO.
= SETTEMBRE	— MORTIFICAZIONE — S. MATTEO.
= OTTOBRE	— SILÈNZIO E RACCOGLIMENTO — S. SIMONE.
= NOVEMBRE	— PRESENZA DI DIO — S. TADDEO.
= DICEMBRE	— ANNEGAZIONE DI SE STESSO ED AMORE ALLA CROCE — S. MATTIA.

§ IV

DELLA FREQUENZA DEI SACRAMENTI

1. I Sacerdoti debbono studiarsi di dare tutta la possibile edificazione e vivere in maniera che possano ogni giorno degnamente celebrare. Laonde per conservare l'illibatezza della lor coscienza si accosteranno al sacramento della penitenza almeno una volta la settimana, ancorché non avessero alcun rimorso di colpa grave. Chi si allontana dalla Confessione dà indizio di uno spirito o superbo o presuntuoso o tiepido e rilassato che non cura la propria perfezione e s'incammina alla perdizione.

2. I Chierici non sacerdoti e i Fratelli Laici si confesseranno due volte la settimana e si comunicheranno in tutte le feste di precepto e ne' mercoledì e venerdì di ogni settimana. I studenti si dovranno confessare col lor Prefetto. Ma è cosa utile ed espediente che di volta in volta si facciano confessare con qualche altro sacerdote anziano della Famiglia che almeno abbia compiti anni cinque di oblazione se entrò sacerdote, e sei di Sacerdozio se vi entrò Chierico o giovanetto secolare. Una tal scelta si rimette alla prudenza del Superiore. I Fratelli Laici sono nella libertà di confessarsi con chiunque de' nostri Confessori già approvati, benché stiano sotto la disciplina del lor Prefetto che gl'istruisce ne' rudimenti della fede e nell'osservanza regolare. Quando gli uni o gli altri non avranno

materia di Confessione basterà il presentarsi al Prefetto o ad altri con cui si confessano e dirgli che niente per allora gli occorre e si faranno colla sua benedizione la comunione.

3. Sia molto sollecito il Rettore che agl'infermi si somministrino a tempo gli ultimi sacramenti e non manchi loro la dovuta assistenza spirituale e corporale. Lo visiterà almeno una volta il giorno e nel tempo della ricreazione manderà due soggetti che lo sollevino colla lor compagnia e coi loro discorsi edificanti. E non trovandosi l'infermo aggravato, destinerà uno che gli legga la meditazione in quell'ora che la Comunità sta orando in Coro; e lo stesso praticherà nello esame della sera. Se l'infermità lo costringe a star lungo tempo a letto senza levarsi interrottamente in tal caso se gli porterà la comunione dalla Chiesa almeno ogni otto giorni. In ogni Casa sarà destinato dal Rettore un Sacerdote che faccia da Prefetto dell'infermi coll'aiuto di un Fratello Laico infermiere. Siano con tutta la carità provveduti di medico, di medicamenti e de' cibi secondo l'ordinazione del Medico e di ogni altro bisognevole senza badare alla spesa e all'interesse della Comunità ma alla sola legge della Carità. Nelle infermità gravi e pericolose in cui sarà necessaria l'assistenza anche di notte, il Rettore destinerà or l'uno, or l'altro de' nostri Fratelli che facciano all'infermo quest'atto di rigorosa carità e nel tempo dell'agonia non manchi un Sacerdote che del continuo gli assista a ben morire.

§ V

DELL'UFFIZIO DIVINO DA RECITARSI IN CORO

1. In ogni Casa, dove comodamente si potrà, si dovrà recitare in coro l'ufficio divino ogni giorno con raccoglimento di spirito senza canto o suono. Al coro v'interranno tutti, anche i Novizi. Né vi si dispenserà fintanto che nella famiglia vi siano quattro soggetti oltre il Rettore e il Ministro. Non vi è obbligo di Coro ne' giovedì e ne' giorni di ricreazione, eccetto il caso in cui occorresse giorno festivo dell'uno e dell'altro precetto e allora si devono recitare in coro le sole ore canoniche, dopo l'orazione della mattina.

2. Sono esenti dal Coro, quando per l'impiego loro saranno legittimamente impediti il Rettore Maggiore, i Consultori e il Rettore della Casa e il suo Coadiutore; e se qualche soggetto sarà acciaccato di anni o d'infermità o che avrà pelle mani un negozio di premura, sarà dispensato dal Rettore locale. Parimente ne' giorni

di studio sono esenti dal Coro i Lettori e i Studenti; ma devono intervenire nel giorno del ritiro del mese, ne' giorni degli Esercizi dell'anno e nelle feste dell'uno e dell'altro precetto e ne' giorni della settimana santa agli Uffici delle Tenebre; come pure ai primi vesperi, al Matutino colle Laudi ed ore Canoniche de' giorni di Natale, Circoncisione, Epifania, Pentecoste, Corpo del Signore, Ascensione, SS.mo Redentore, Assunzione e Concezione di Maria SS.ma e del Santo titolare della Casa.

3. Le Ore canoniche si reciteranno senza canto né Gregoriano, né Feriale, ma a voce chiara ed intelligibile, senza fretta, ma colla pausa all'asterisco e senza veruna cantilena. Ma si diranno a voce alta e a tuono semplice i soli Uffici di Natale, di Capo d'anno, dell'Epifania e di Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione, del Corpo del Signore, del SS.mo Redentore, dell'Assunzione e Concezione di Maria SS.ma, del Santo titolare della Casa e de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. Nel triduo della settimana santa si canteranno le Lezioni a tuono di canto fermo Gregoriano, tutto il resto a tuono feriale, come suole praticarsi in detti giorni. In qualche Messa che si canterà dai nostri nella Chiesa non si userà mai né il canto fermo, né il figurato, ma il semplice Feriale. E' permesso bensì d'invitare in qualche solennità gli Ecclesiastici Secolari, a cantare la Messa col canto fermo, o figurato, basta che i Ministri dell'Altare non siano de' nostri ma preti esteri.

4. In quanto all'ordine del Coro vi sarà l'Ebdomadario cui spetta cominciare le Ore, dire i Capitoli, le Collette e tutto il resto è proprio del suo ufficio. Il Rettore farà da Ebdomadario ne' giorni di Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Corpo del Signore, Assunzione, SS.mo Redentore, Ascensione, Concezione, del Santo titolare e de' SS. Pietro e Paolo, e nel triduo della settimana santa. Oltre l'Ebdomadario vi saranno due Antifonari. A quello seduto dalla parte dell'Ebdomadario, appartiene il recitare l'invitatorio, il principiare gl'inni, citare la prima Antifona o recitarla intera quando l'Ufficio è doppio, intonare il Salmo sino all'asterisco, replicare l'Antifona dopo il fine del Salmo e dire la Lezione breve a Compieta. Al secondo Antifonario spetta citare o recitare le seconde Antifone, leggere il Martirologio e la Lezione breve nel fine di prima. Tutte le altre Antifone e Salmi si diranno tra loro alternativamente. I versetti, i responsori brevi e i responsori dopo le Lezioni si reciteranno unitamente da ambedue gli Antifonari. Ma ne' giorni solenni accennati di sopra, l'Invitatorio col suo salmo, il primo verso dell'inno, tutte le antifone, il principio de' Salmi e de'

Cantici sino all'asterisco, si diranno unitamente da tutti e due. Le Lezioni si diranno in mezzo al Coro da quei tre che saranno assegnati dal Rettore ed ognuno leggerà le tre Lezioni di un Notturmo; ma nel triduo della settimana santa può il Rettore assegnarne più di tre a cantare le Lamentazioni. Le Lezioni del terzo Notturmo saranno sempre lette da un Sacerdote; e ne' giorni solenni può leggerne una il Rettore: la prima o l'ultima Lezione. Nella mattina della vigilia di Natale si leggerà il Martirologio a suono feriale con quella modificazione di voce prescritta nella Rubrica dello stesso Martirologio.

5. L'Ufficio si dirà seduto e colla berretta in testa, ma si scovrirà la testa al « Gloria Patri et Filio », quando si nomina la SS.ma Trinità, Gesù Cristo, Maria SS.ma e il Santo di cui si fa l'ufficio e simili, ecc. Staranno tutti in piedi e senza berretta in testa, in tutto il resto dell'ufficio divino, eccetto la recita de' Salmi e delle loro Antifone, delle Lezioni e loro risponsori e del Martirologio. Le Lezioni si leggeranno in piedi e chi è assegnato farà una genuflessione al Divinissimo e una riverenza al Rettore o altro che presiede nel Coro. L'Ebdomadario si alzerà solo nella deprecativa alla benedizione prima di leggersi ogni Lezione. Tutto il resto si praticherà giusta le Rubriche del Coro.

6. Avverta ognuno a starsi in Coro con tutta la serietà e raccoglimento di spirito e compostezza del corpo e specialmente cogli occhi modesti. La voce sia uniforme e consona. Chi giunge tardi al Coro, si inginocchierà in mezzo a due ginocchia e avuto il segno dal Rettore anderà a sedersi ove trova luogo. Chi ha bisogno di uscire farà l'istesso: al ritorno poi fatta la genuflessione al Venerabile e una riverenza al Superiore anderà a sedersi ove può senza disturbare il Coro. Si praticherà lo stesso nel tempo dell'Orazione e della mensa a Refettorio.

7. Intorno la divota celebrazione della Messa, s'impiegherà una mezz'ora di tempo nel celebrarla divotamente e non più per non arrecare tedio agli uditori. Il ringraziamento parimente sarà di mezz'ora; in qualche caso di necessità di udire le confessioni specialmente le feste di concorso, se ne farà almeno un quarto d'ora. Ognuno celebrerà ogni giorno; né si lascerà per qualche legittimo motivo talvolta, se non col permesso del Rettore. Nell'ottava de' Morti ognuno potrà celebrarsi una sola Messa secondo la sua intenzione, ma senza prendere limosina. Finalmente s'inculca a tutti l'esatta osservanza delle rubriche così dell'Ufficio, come della Messa. E in

qualche funzione pubblica i Ministri devono preventivamente studiarli bene le Rubriche e praticarle a dovere.

CAPITOLO VI e ultimo

DI ALCUNI ESERCIZI DI PIETÀ' DA FARSI NELLE NOSTRE CASE E CHIESE A BENEFICIO DEL POPOLO DEL PAESE

§ I

DELL'UDIR LE CONFESSIONI, DELLE PREDICHE, MEDITAZIONI, NOVENE
E DI ALTRE FUNZIONI DA FARSI NELLE NOSTRE CHIESE

E' necessario che i nostri Congregati attendano a coltivare non solo gli altri popoli colle Missioni, ma molto più ancora la gente del paese ove sono situate le nostre Case, siccome ordina la Regola nel capo primo n. V. La coltiveranno nello spirito coll'udire le confessioni, col predicare ogni domenica ed ogni sabbato nelle nostre Chiese ad onore di Maria SS.ma, coll'esposizione del Venerabile, col fare ogni giorno la meditazione pubblica e col dare gli Esercizi ritirati nelle nostre case agli ordinandi e ad ogni ceto di persone che mai vi concorressero.

1. Circa l'assistenza al confessionale, il Rettore destinerà ai Confessori i loro giorni fissi nella settimana in cui debbono udire le confessioni degli uomini e delle donne. I soggetti peraltro sono in libertà di calare al confessionario oltre i giorni assegnati, quando vogliono, o sono chiamati o dal Superiore sono mandati. Ne' giorni di festa tutti sono obbligati di assistere alle confessioni, così degli uomini specialmente della campagna, come delle donne. Non essendovi altro Sacerdote, i medesimi confessori faranno la comunione a quei che la ricercano. Le confessioni degli uomini si ascolteranno ordinariamente nella Chiesa o nella sagrestia, o in altro luogo decente della Casa, non mai nelle proprie stanze, eccetto gli Ecclesiastici o altra persona di riguardo. Le confessioni dei giovinetti e fanciulli si ascolteranno in luoghi esposti alla veduta degli altri e non altrimenti. Si celebreranno le messe specialmente la festa a comodo del popolo, precedente il segno della campana, e non a capriccio del celebrante, o a stento della gente. Il Superiore destinerà un Sacerdote per l'ultima messa della festa verso l'ora del primo segno e si daranno tre segni interpellati della campana per avviso del popolo.

2. Circa la predica della domenica. Si predicherà ogni domeni-

ca e feste principali al popolo, verso le ore ventidue (21) nella nostra Chiesa. Le prediche sieno istruttive e morali, ben ordinate, serie ne' concetti e nelle parole che edificchino, pascano e nutriscano le anime degli ascoltanti e restino con fame di udire sovente la divina parola, non già partino con nausea di aver udito ciancie e chiacchiere senza alcun frutto. Non siano più lunghe di tre quarti d'ora e in fine cercherà di muovere gli affetti dell'animo a proposito della materia che si è trattata.

3. Ogni sabato parimente verso la stessa ora si farà nelle nostre Chiese prima la coronella ad onore di Maria SS.ma Immacolata (22); indi si esporrà il Sacramento e se gli farà una breve visita recitandosi ad alta voce l'orazione «*Signor mio Gesù Cristo che per l'amore che portate agli uomini*» (23): poi un sermone di mezz'ora, presente tutta la nostra Comunità, ad onore di Maria SS.ma su le sue glorie e le singolari virtù di Lei, per eccitarne l'imitazione. Terminato il sermone si svelerà il Sacramento e fatto un breve e fervoroso soliloquio alla sua presenza, si canterà il «*Tantum ergo*» ecc.: e si darà la benedizione.

4. In quanto alla meditazione pubblica, ogni giorno, questa si farà la sera o la mattina, secondo le circostanze del luogo. Si reciteranno prima le Litanie, poi un breve apparecchio; indi si andrà suggerendo di tanto in tanto qualche utile riflessione acconcia alla lezione già fatta; sul fine farà le solite preghiere a Dio e qualche buono proponimento; finalmente farà recitare gli atti cristiani. Le meditazioni al popolo saranno per lo più sulle massime eterne, su la Passione di Gesù Cristo o qualche mistero corrente. Non durerà più di mezz'ora per ogni volta. Ogni quarta domenica del mese si potrà fare la Protesta per la buona morte.

5. Si faranno parimente, ad edificazione del popolo, varie novene nelle nostre Chiese, come quella del SS.mo Redentore, l'ottava del Corpo di Cristo e quella dell'Assunzione e Concezione di Maria SS.ma, dove comodamente si può, e del santo titolare della Chiesa. Si solennizzerà la notte del santo Natale; si faranno nel tempo di Carnevale le quarant'ore solenni, ad arbitrio del Rettore; nel primo giorno di Quaresima la benedizione delle ceneri, che tutta la Comunità riceverà sul capo per mano del Rettore celebrante; e nella Settimana Santa il Sepolcro del Signore.

(21) Due ore prima del tramonto del sole.

(22) La coronella delle dodici Ave Maria intercalate con tre Pater e tre Gloria, la giaculatoria e la strofetta: «*Come giglio tra le spine*», ecc.

(23) Preghiera composta da sant'Alfonso per la visita eucaristica.

6. Le altre funzioni sacre che si faranno nelle nostre Chiese ed a cui sono obbligati d'intervenire tutti i Coristi, sono: una Messa solenne nei giorni di Pasqua, di Pentecoste, del Corpo di Cristo, del SS.mo Redentore, dell'Assunzione e Concezione di Maria SS.ma, e nel giorno del santo titolare della Chiesa. Il Rettore a suo arbitrio potrà farne celebrare qualche altra in altri giorni.

7. Si coltiveranno specialmente gli uomini di campagna ogni domenica e feste solenni con Meditazioni o sermoni e coll'udire le loro confessioni in qualche oratorio delle nostre Case. Il Rettore destinerà un Sacerdote che attenda alla lor spirituale coltura. Lo stesso potrà praticarsi a pro de' giovanetti di dieci in dodici anni circa, per ben educarli nel santo timore di Dio.

§ II

DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI OTTO GIORNI DA DARSÌ NEL RITIRO DELLE NOSTRE CASE

1. In vari tempi dell'anno si ammetteranno nelle nostre Case le persone di ogni ceto che vogliono ritirarsi per otto giorni e fare gli esercizi spirituali, ciò è ne' tempi delle sagre ordinazioni e nella Quaresima o in qualche altro tempo opportuno. Negli esercizi degli Ecclesiastici non si ammetteranno mai persone laiche, quantunque in que' de' laici possano intervenire i Chierici ordinandi e altri Ecclesiastici.

2. Se la fatta (24) d'Esercizi è di Sacerdoti, si esorteranno dal primo giorno ad astenersi volontariamente per maggior profitto delle anime loro, dal celebrare la Messa in tutti i giorni del sacro ritiro, affinché illuminati vieppiù da Dio in tutte le meditazioni ed istruzioni del proprio stato conoscano meglio gli arcani e nascondigli della coscienza; si confessino con maggiore esattezza e compunzione, sentano le meditazioni più terribili coll'umiltà di reo non ancor riconciliato e non colla fiducia mal sicura di peccatore fra tre dì giustificato, che per ordinario si scuopre una vana lusinga; e finalmente si dia luogo alla grazia di lavorare col suo corso ordinario la perfetta conversione che di rado l'opera in un istante. Quando alcuni più amanti dell'interesse della limosina della Messa che dell'accertamento della lor salute, non volessero lasciare la celebrazione in tutto il corso degi Esercizi, allora si proibirà loro assolutamente di celebrare almeno per tre giorni compiti per regola indispensabile degli Esercizi; affinché prima si confessino e poi si ac-

(24) Corso.

costino all'Altare, se il confessore ch'è responsabile avanti a Dio li conosce disposti. I Confessori siano pronti ad udirli con tutta la diligenza.

3. Il Rettore destinerà un Padre per l'Ufficio di Zelatore degli Esercizi, il quale invigilerà sull'esatta osservanza de' stabilimenti prescritti nella tabella, la quale si terrà affissa a notizia di tutti in un luogo patente della Casa e specialmente del silenzio in tutti i luoghi, della modestia, e del puntuale intervento agli atti comuni; e similmente su i bisogni corporali degli Esercizianti. Se qualcheduno di loro disturbasse i compagni, col ridere, motteggiare o altro inconveniente, se ammonito non si emenda, si licenzierà dal luogo degli Esercizi, come pecora infetta dall'ovile.

4. Nella mensa comune degli esercizianti, non si userà a veruno parzialità nel cibo, eccetto qualche Vescovo o Vicario Generale che intervenisse agli Esercizi degli Ecclesiastici, o qualche Cavaliere o altro distinto personaggio che concorresse con gente ordinaria. I nostri però osserveranno, anche in tempo di Esercizi, la solita regola del vitto, e saranno nell'obbligo di vivere con tutta l'esemplarità possibile, con tutta l'affabilità e carità cristiana a maggiore edificazione de' Forestieri.

5. Sarà destinato uno dei nostri Sacerdoti a ricevere gli Esercizianti e avrà cura di assegnar loro le stanze e a notarsi i nomi e a provvederli in camera di tutto il bisognevole e ad esigersi da ognuno la contribuzione della spesa. In ogni camera si farà trovare sul boffettino il libretto delle massime di Cattaneo (25), un foglio di carta col calamaio e penna da scrivere e un candeliere.

6. In tempo di Esercizi, quei soggetti che sono impiegati, sono esenti dal Coro e dagli altri atti comuni, ma non già gli altri che comodamente possono officiare e intervenire ai soliti esercizi della Comunità. Si permette solamente in quel tempo di dire a voce bassa qualche parola necessaria nel silenzio grande della sera. Si esortano i nostri che daranno le Meditazioni e l'Istruzione a predicare con ispirito e con impegno di santificare fra otto giorni quei poveri peccatori chiamati da Dio alla penitenza; a non dire facezie nelle Istruzioni a quei che han bisogno di tutta la serietà e a raccogliersi in Dio per ispirare raccoglimento agli altri.

(25) CARLO AMBROGIO CATTANEO, *Esercizi spirituali di sant'Ignazio*, Roma 1724.

§ III

DISTRIBUZIONE DELLE ORE E DEGLI ATTI COMUNI NEL TEMPO DEGLI ESERCIZI

Si fisserà primieramente l'ora del risveglio, la mattina, secondo i vari tempi e la condizione delle persone più o meno avvezze a levarsi di letto presto o tardi la mattina. Si darà ordinariamente una mezz'ora di tempo per vestirsi, lavarsi ecc. ma alle persone civili bisogna accordare tre quarti di tempo dopo il risveglio. Si darà il segno comune col campanello di ritirarsi tutti nella Cappella degli Esercizi, ove si comincerà la lezione spirituale, indi la meditazione e sermone che non passeranno in tutto l'ora e mezza. Dopo la predica ognuno farà mezz'ora di riflessione o nella Cappella o nella propria camera a piè del Crocifisso. Dopo la riflessione, se sono Ecclesiastici si uniranno insieme a recitare le Ore canoniche; se laici intendenti l'ufficio picciolo della Beata Vergine; se gente bassa, a recitare una terza parte di Rosario. Dipoi si celebrerà la Messa nella Cappella. Nel tempo libero si applicheranno nelle proprie stanze a leggere qualche libro divoto o ad orare avanti al Divinissimo o ad esaminarsi la coscienza. Un'ora e mezza prima del pranzo si uniranno di bel nuovo nel solito Oratorio e dopo un quarto di lezione si farà l'istruzione catechistica per lo spazio di un'ora circa; indi l'esame di coscienza colle Litanie in fine della Beata Vergine e si calerà a tavola recitandosi per via il « *Miserere* » sino al luogo del Refettorio. Nel mentre mangiano vi sarà la lezione spirituale sino alla fine del pranzo. Terminata la mensa e fatto il dovuto ringraziamento a Dio, ritorneranno con modestia, recitando il « *Te Deum* » sino all'Oratorio, ove recitato un Pater ed un'Ave, si ritirerà ognuno nella propria stanza. E' proibito nel tempo della ricreazione far conventicole fra gli Esercizianti, parlar a voce alta o discorsi secolareschi. Il riposo del dopo pranzo sarà un'ora l'inverno e l'autunno ed un'ora e mezza nella primavera.

Sonato il risveglio, dopo un quarto d'intervallo, si darà il segno d'intervenire tutti alla Cappella ove, se sono Sacerdoti, reciteranno in comune il Vespero e la Compieta: se laici, si farà la lezione spirituale. Di poi un quarto d'ora di visita al Sacramento e la solita preghiera alla SS.ma Vergine e la terza parte del Rosario. Secondo il metodo degli Esercizi ritirati, prescritto comunemente da vari autori e praticato in diversi Regni, si stabilisce la seconda istruzione detta del dopo pranzo, per lo spazio di un'ora. Questa

pratica è non solo utilissima, ma necessarissima, stante l'ignoranza de' propri doveri, che regna nella maggior parte degli uomini così Ecclesiastici, come Laici, la quale si sgombra con le replicate istruzioni più che colle prediche e declamazioni. Il risparmio di questa fatica è un fraudare del lor maggiore profitto i peccatori e se vi sono ordinandi, si assegni il tempo di insegnar loro le Rubriche. Gli Ecclesiastici reciteranno in comune preventivamente il Mattutino colle Laudi del dì seguente. Vi sarà l'ora del passeggio e del sollievo per i corridori prima di sonare l'Angelus Domini della sera. Indi ritirati alla Cappella si comincia un poco di lezione, si farà la meditazione e la predica; dopo la riflessione come si è detto della mattina; al segno della cena, caleranno al Refettorio; dopo la cena vi sarà l'esame della coscienza cogli atti cristiani e le Litanie di Maria SS.ma e finalmente si ritirerà ognuno alla propria stanza e all'ultimo segno si metterà a letto per riposare.

Per non disturbare le ore degli Esercizi ed il buon ordine stabilito, si raccomanda a chi ha la cura dell'orario di usare tutta la vigilanza e di dar a suo tempo l'avviso al Predicatore e all'istruttore di finire; e prima di sonare il segno della mensa, avvisare il cuoco e il refettoriere se sono pronti, o vogliono altro poco di tempo.

L'ultima mattina degli Esercizi si farà la Comunione generale con un breve e fervoroso soliloquio; si esporrà il Divinissimo; e dopo l'ultimo sermoncino esortatorio alla perseveranza, si darà la benedizione colle indulgenze concesse a chiunque fa per otto giorni gli Esercizi spirituali.

Se viene alle nostre Case qualcheduno a farsi estemporaneamente otto o più giorni di Esercizi, il Rettore gli assegnerà un Sacerdote che lo dirigga ed abbia la cura del suo profitto spirituale. Non si ammetteranno in Casa Forestieri secolari o Ecclesiastici per lungo spazio di tempo, eccetto qualche obbligante motivo o del comando di colui al quale è necessità l'ubbidire o di rispetto alla qualità del personaggio che lo domanda. Ma a costoro, dopo che saranno ammessi, s'inculcherà un modo di vita compatibile alle loro forze, al loro spirito e fervore, senza opprimerli con soverchia applicazione. Non si ammetteranno alla comune ricreazione, né al Refettorio comune, purché al Rettore talvolta non sembrasse espediente l'ammetterli per ragionevoli motivi.

TABELLA ORARIA PER TUTTI I MESI DELL'ANNO
NELLE CASE DI NAPOLI

MESI DELL'ANNO	LEVATA	PRANZO	RIPOSO	LETTURA	MATUTINO	CENA	SILENZIO	RIPOSO
GENNARO	11	18	19	20	24	2	4	4
FEBBRAIO	11	18	19	20	24	2	4	4
A 15	11	17	19	20		2	3	4
MARZO	10	17	18	19	24	1	3	3
A 15	10	16	18	19	24 $\frac{1}{4}$	1	2	3
APRILE	10	16	18	19	22 $\frac{1}{4}$	1	2	3
A 15	9	16	17	18		24	2	2
MAGGIO	8	15	16	18	22 $\frac{1}{4}$	24	1	2
GIUGNO	8	15	16	18	22 $\frac{1}{4}$	24	1	2
LUGLIO	8	15	16	18	22 $\frac{1}{4}$	24	1	2
AGOSTO								
A 13	9	15	17	18	22	24	2	2
SETTEMBRE	9	16	17	19	24 $\frac{1}{4}$	1	2	3
A 15	10	16	18	19				
OTTOBRE	10	17	18	18	24	1	3	3
A 15	11	17	19	20		2	3	4
NOVEMBRE	11	18	19	20	24	2	4	4
DICEMBRE	11	18	19	20	24	2	4	4

NB. Per capire la Tabella occorre ricordare che nel '700 la giornata terminava al calare del sole che coincideva col suono dell'Angelus Domini, ed erano le ore 24, che attualmente corrispondono alla mezzanotte. A volte è indicato « A. 15 », perché ci era a metà del mese un cambiamento nell'orario giornaliero, cioè al giorno 15.